

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

265^a SEDUTA

MERCOLEDI' 22 GIUGNO 2011

Presidenza del Presidente CASCIO

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio dei Resoconti

INDICE

Assemblea regionale siciliana

(Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale supplente a seguito della sospensione dell'onorevole Riccardo Minardo dalla carica di deputato regionale (art. 3 legge n. 30/94))

PRESIDENTE 3

(Causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano, detto Santino, eletto nel collegio di Messina):

PRESIDENTE 4, 5, 8

GUCCIARDI (PD), *relatore della Commissione per la Verifica dei Poteri* 8

(Votazione per scrutinio segreto e risultato) 9, 10

Congedo 4

Disegni di legge

«Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive

(605-242-362-577/A)

(Discussione):

PRESIDENTE 5

CAPUTO (PDL), *presidente della Commissione e relatore* 5

«Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico»

(621/A)

(Discussione):

PRESIDENTE 10, 13

BUZZANCA (PDL), *relatore* 11

CALANCUCCI (MPA) 11

DIGIACOMO (PD) 12

«Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia» **(730/A)**

(Discussione):

PRESIDENTE 13

POGLIESE (PDL), *relatore* 13

«Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche della Regione siciliana»

(521-536 Stralcio/A)

(Discussione):

PRESIDENTE 14

CRACOLICI (PD) 14

«Norma in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Proroga di termini» (729/A)

(Discussione):

PRESIDENTE 15

D'ASERO (PDL), *vicepresidente della Commissione e relatore* 15

Missione 4

ALLEGATO 1:

Relazione Commissione per la Verifica dei Poteri - Doc. IV 17

ALLEGATO 2:

Resoconto Stenografico Seduta Commissione Verifica Poteri (Pubblica) 26 maggio 2011 .. 51

La seduta è aperta alle ore 16.37

LEANZA EDOARDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo altresì che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

**Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale supplente a seguito della
sospensione dell'onorevole Riccardo Minardo dalla carica di deputato regionale
(art. 3 legge n. 30/94)**

PRESIDENTE. Si passa al I punto all'ordine del giorno che reca: "Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale supplente a seguito della sospensione dell'onorevole Riccardo Minardo dalla carica di deputato regionale (art. 3 legge n. 30/94)".

Comunico che, in applicazione della legge n. 30/94, la Commissione per la verifica dei poteri, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge e del combinato disposto dell'articolo 4, parte seconda, dello Statuto della Regione e della sezione IV del Regolamento interno dell'Assemblea, esperiti i necessari accertamenti ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 29 del 1951 (legge elettorale siciliana), nella seduta del 22 giugno 2011, ha deliberato di affidare l'esercizio temporaneo delle funzioni di deputato regionale supplente al candidato Sulsenti Giuseppe, il quale, nella lista avente il contrassegno "*Movimento per l' Autonomia – Alleati per il Sud*" per il collegio provinciale di Ragusa, lista in cui era stato eletto l'onorevole Minardo, sospeso dalla carica di deputato regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2011 - di cui l'Assemblea aveva preso atto nella seduta n. 263 del 16 giugno 2011 - segue immediatamente, con voti 3.570, l'ultimo dei proclamati eletti, onorevole Minardo.

Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.

Dichiaro, quindi, supplente per il temporaneo esercizio delle funzioni di deputato dell'Assemblea regionale siciliana l'onorevole Sulsenti, fatta salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste o reclami ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

(L'onorevole Sulsenti entra in Aula)

Poiché l'onorevole Sulsenti è presente in Aula, lo invito a prestare il giuramento di rito.

Do lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo 6 delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana".

(L'onorevole Sulsenti pronuncia a voce alta le parole: "Lo giuro")

Dichiaro immesso l'onorevole Sulsenti nelle funzioni di deputato supplente dell'Assemblea regionale siciliana.

(Applausi)

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mineo ha chiesto congedo per oggi per motivi di salute.

L'Assemblea ne prende atto.

Missione

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Buzzanca sarà in missione il 30 giugno 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano, detto Santino, eletto nel collegio di Messina

PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno: Causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano, detto Santino, eletto nel collegio di Messina.

Comunico che l'avvocato Cammaroto, legale di fiducia del professore Marcello Bartolotta, primo dei non eletti della lista Movimento per l'Autonomia – Alleati per il Sud del collegio di Messina, con nota pervenuta il 20 giugno 2011 e protocollata in pari data, ha trasmesso copia del dispositivo della sentenza del Tribunale civile di Palermo del 17 giugno 2011 sui ricorsi elettorali presentati avverso all'onorevole Catalano.

Do integrale lettura del sopra citato dispositivo:

«Il Tribunale di Palermo, I Sezione Civile, composto dai signori dott. Francesco Caccamo, dott. Virgilia Marletta e dott. Giulia Spataro, nei procedimenti riuniti iscritti al n. 5610/2011 RG, promosso da Maimone Emanuele contro Catalano Santo e nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana in persona del suo presidente *pro tempore*, convenuto contumace, con l'intervento del Pubblico Ministero, promosso da Bartolotta Marcello, Ricciardi Filippo interventi contro Catalano Santo, convenuto nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana in persona del presidente, convenuto contro la Regione siciliana sempre convenuto contumace, e con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato all'udienza del 17 giugno 2011, dando lettura del dispositivo, la seguente sentenza:

definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'Assemblea della Regione Siciliana e della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, dichiara l'ineleggibilità di Santo Catalano alla carica di deputato dell'Assemblea della Regione Siciliana. Dichiara Santo Catalano decaduto dalla predetta carica e proclama eletto in sua vece Marcello Bartolotta.

Condanna Santo Catalano al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore di Emanuele Maimone, in euro 2.000,00 di cui euro 400,00 per competenze di procuratore ed euro 1.500,00 per onorari di avvocato, in favore di Marcello Bartolotta, in euro 5.000,00 di cui euro 400,00 per competenze di procuratore ed euro 4.500,00 per onorari di avvocato e, in favore di Filippo Ricciardi, in euro 1.500, di cui euro 300,00 per competenze di procuratore ed euro 1.200,00 per onorari di avvocato.

Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 17 giugno 2011.»

L'Assemblea ne prende atto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla questione riguardante la causa di incandidabilità dell'onorevole Catalano, essendo presente in Aula l'assessore per le attività produttive, dottor Marco Venturi, e avendo già parlato col presidente della Commissione Attività produttive, nonché relatore, onorevole Caputo, passerei temporaneamente al IV punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge, con il prelievo del disegno di legge nn. 605-242-362-577/A.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

**Discussione del disegno di legge «Costituzione dell'istituto regionale
per lo sviluppo delle attività produttive (605-242-362-577/A)**

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al IV punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con la discussione del disegno di legge nn. 605-242-362-577/A «Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive», posto al numero 5).

Invito i componenti la III Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione e relatore, onorevole Caputo, per svolgere la relazione.

CAPUTO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, dopo una particolare navetta tra la Commissione Bilancio e la Commissione Attività produttive, arriva in Aula con la collaborazione dell'assessore Venturi, che ha partecipato attivamente ai lavori delle Commissioni.

Con il presente disegno di legge si vuole provvedere ad una radicale modifica di quelli che sono oggi i Consorzi per le aree di sviluppo industriale previsti dalla legge 4 gennaio 1984, n. 1.

Dopo tanti anni si può senz'altro affermare che i compiti istituzionali loro affidati si possono ritenere abbondantemente superati. In alcuni casi sono state create attività produttive di qualche interesse ma purtroppo in altri casi assistiamo alla presenza nelle aree ASI di ruderi, forse mai entrati in funzione con uno sperpero di capitali a carico di tutta la comunità. Oggi bisogna invertire rotta, bisogna incentivare la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese attraverso l'accesso al credito e il rafforzamento delle agglomerazioni esistenti e, soprattutto, con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, nell'ottica di migliorare la qualità e la competitività complessiva del sistema delle imprese industriali.

Parlando proprio di qualità e competitività si deve pensare anche alla possibilità per le imprese di avere dei riferimenti certi dove possano essere superate tutte quelle lungaggini amministrative che scoraggiano gli imprenditori siciliani e non ad investire i propri capitali in Sicilia. Già in verità in alcuni settori produttivi esistono uffici che provvedono direttamente a ricevere le istanze degli imprenditori e a rilasciare successivamente un'unica autorizzazione finale o il diniego. In questo modo si evita di rincorrere i vari nulla osta presso i diversi uffici distanti molto spesso anche centinaia di chilometri.

Tra le previsioni di questo disegno di legge, in linea con quanto già previsto dalla legge in materia di semplificazione amministrativa, si vuole creare, nell'ambito dell'Istituto per lo sviluppo regionale delle attività produttive, un unico ufficio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito delle aree di propria competenza.

Non può inoltre essere sottaciuto il notevole risparmio dovuto sia alla eliminazione di ben 11 Comitati direttivi e Consigli generali con rispettivi presidenti nonché alla drastica riduzione delle figure apicali che nel nuovo Ente vedrebbe soltanto la presenza di un Dirigente generale e non di 11 come oggi. Ciò comporterà a regime un risparmio di circa quattro milioni di euro di Euro.

In particolare il disegno di legge prevede:

a) l'istituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), l'ente attraverso il quale la Regione svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali;

b) i Consorzi ASI esistenti vengono trasformati in uffici periferici dell'IRSAP;

c) per l'istruttoria di istanze per nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito delle aree di competenza dell'IRSAP e per il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione unica l'Istituto si avvale degli uffici periferici appositamente costituiti, che coincidono con gli attuali Consorzi ASI. Gli Uffici periferici coordinano le attività amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica fungendo da sportelli unici per le attività produttive. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del privato, l'Autorizzazione unica si intende rilasciata col silenzio assenso.

Nel dettaglio si evidenzia che nel titolo primo vengono enucleati natura, composizione e scopi dell'IRSAP. Lo stesso istituto è un ente strumentale della Regione a cui è demandato ogni intervento nell'ambito delle aree destinate alle attività produttive e industriali. L'IRSAP ha natura di ente pubblico non economico sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato delle attività produttive, nell'ambito delle aree destinate allo sviluppo industriale ha ampi poteri sia di programmazione che di realizzazione e di gestione.

Il Titolo II ha riguardo al patrimonio, ai mezzi finanziari e alla gestione dell'istituto. E' previsto che vengano ceduti all'IRSAP tutto il patrimonio immobiliare già appartenente ai Consorzi ASI. I proventi sono quelli derivanti dalla propria attività istituzionale, nonché da altri contributi e interventi finanziari concessi da parte dello stato o della comunità europea per interventi strutturali nelle proprie aree. L'Assessorato delle attività produttive potrà concedere contributi per l'attività istituzionale dell'Ente nella misura che sarà decisa da apposito decreto. L'erogazione avverrà previa presentazione di un dettagliato programma di intervento su ogni area oggetto di intervento. Anche i comuni potranno contribuire al bilancio dell'istituto, in conformità da quanto deliberato dai relativi consigli comunali.

Il Titolo III riguarda gli organi dell'ente. E' previsto che durino in carica cinque anni e sono formati dalla Consulta regionale delle attività produttive, dal presidente, consiglio di amministrazione e dal collegio dei revisori. La Consulta è formata da nove membri e comprende rappresentanti delle categorie della produzione nonché della pubblica amministrazione. E' nominata dal Presidente della Regione su proposta dell' Assessore per le attività produttive. Esprime il preventivo parere su tutte le delibere adottate dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è formato da tre membri; è nominato con le stesse modalità previste per la consulta tra persone di comprovata esperienza amministrativa e imprenditoriale e comprende al suo seno rappresentanti delle categorie degli industriali e delle associazioni di categoria.

Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione dell'ente secondo quanto espressamente previsto nella stessa legge.

Il presidente è il legale rappresentante dell'ente, presiede e coordina l'attività del consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore per le attività produttive tra i membri del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 l.r.15/99, è formato dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti. Ha il compito di vigilare sulla corretta attività amministrativa e gestionale dell'Istituto.

Il responsabile del centro di spesa è il direttore generale. E' nominato tra dirigenti dell'amministrazione regionale e a lui competono i compiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Il controllo e vigilanza dell'Istituto è affidata all'Assessorato delle attività produttive a cui dovranno essere inviate tutte le deliberazioni emanate dal consiglio ad eccezione di quelle meramente esecutive. L'amministrazione regionale, nei tempi e nella modalità previste, potrà intervenire per chiedere chiarimenti o respingere le delibere. L'Assessorato delle attività produttive si riserva il potere sostitutivo, in caso di gravi inadempienze amministrative da parte del presidente o del consiglio, di nominare un commissario *ad acta* per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Il Titolo IV prevede l'istituzione degli uffici periferici con il compito di svolgere attività di sportello unico per tutte le richieste di inizio di attività imprenditoriale. Gli uffici periferici si articolano in un'area tecnica e un'area amministrativa. Questi si servono delle strutture e del personale delle preesistenti ASI, che pertanto continueranno la loro attività sotto la dipendenza dei dirigenti delle rispettive macro aree. Gli imprenditori interessati dovranno fare riferimento proprio alle sedi delle vecchie ASI per le loro richieste iniziali. Le sedi periferiche hanno il compito di istruire le richieste di inizio attività e predisporre il provvedimento finale al dirigente dell'area amministrativa su proposta del dirigente dell'area tecnica.

Il Titolo V prevede l'emanazione di apposite linee guida entro cui l'istituto dovrà svolgere la sua attività, conseguentemente viene individuato il budget finanziario assegnato all'Istituto.

Le linee guida vengono condivise entro il mese di giugno in riunioni consultive che si svolgeranno presso l'Assessorato delle attività produttive a cui potranno partecipare i rappresentanti del mondo della produzione, nonché altri enti pubblici se lo richiederanno. Esaminate le varie richieste l'Assessore provvede alla redazione delle linee guida che saranno trasmesse per un parere non vincolante alla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali. Una volta approvate le linee guida corre l'obbligo per l'Istituto di adeguarsi e in caso di difformità di interventi potranno essere adottati i poteri sostitutivi previsti.

Il Titolo VI prevede indicazioni in merito al programma triennale, piani regolatori, espropriazioni e gestione dei terreni e dei rustici. Il programma triennale dovrà prevedere gli interventi da realizzarsi nel prossimo triennio e soprattutto un piano economico finanziario, la fonte di finanziamento. Altri importanti atti che dovrà adottare l'istituto per lo sviluppo delle attività produttive è il piano regolatore delle singole aree produttive. Questi vengono approvati dal consiglio di amministrazione previa stesura degli uffici periferici. Le prescrizioni e vincoli contenuti hanno durata decennale dal momento dell'approvazione da parte dell'ufficio regionale competente. Il piano regolatore dovrà prevedere la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere e degli impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti. Tutte le aree da espropriare e previste nel Piano regolatore vengono dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili e le relative procedure saranno regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Di rilievo anche l'articolo che prevede la vendita delle aree e dei rustici. Il prezzo delle aree non potrà essere inferiore al prezzo di esproprio, saranno preferite nella graduatoria le PMI e le imprese che risulteranno essere state danneggiate da attentati o atti da parte della criminalità organizzata.

Questo vuole essere un ulteriore atto di incoraggiamento e di solidarietà verso coloro che vogliono operare nel rispetto della legalità senza farsi intimidire dalle organizzazioni criminali. In molti casi vengono fuori delle storie tristi proprio perché l'imprenditore non sente vicino l'Istituzione. Ad una legge già esistente nel nostro ordinamento si vuole affiancare anche questa norma che concretamente prevede un intervento immediato nel caso che l'immobile destinato alla produzione venga irrimediabilmente distrutto.

Infine è prevista la revoca della vendita in quei casi in cui per oltre cinque anni non siano iniziati i lavori e sarà corrisposto all'impresa il 75 per cento dell'importo della vendita.

Il Titolo VII individua le modalità per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi e l'attivazione di nuove iniziative.

La realizzazione delle nuove infrastrutture avverrà a cura dell'istituto nel rispetto della normativa di settore. Per l'attivazione dei nuovi insediamenti produttivi si attiveranno le procedure dello

sportello unico con l'indizione delle conferenze di servizio qualora occorran pareri da parte di enti interessati. E' prevista la possibilità che decorsi 90 giorni dalla richiesta di inizio attività l'imprenditore possa avviare l'attività oggetto di richiesta.

Infine con il Titolo VIII, riguardante le disposizioni finali, si prevede il subentro dell'Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi delle preesistenti ASI, l'utilizzo del personale che transita in un ruolo provvisorio, l'istituzione di un ufficio periferico distaccato presso ogni attuale ASI, nonché lo scioglimento di tutti gli organi di amministrazione delle attuali ASI con la nomina di un commissario straordinario. Allo stesso compete individuare lo stato patrimoniale e tutto quanto necessario al fine di permettere il subentro dell'Istituto.

Si fa infine presente che l'attuale disegno di legge è stato oggetto di confronto con i diversi operatori del settore, sia presso gli uffici dell'assessorato che a mezzo di apposite audizioni in Commissione Attività produttive.

PRESIDENTE. L'assessore Venturi si riserva di intervenire successivamente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La Presidenza stabilisce il termine per la presentazione degli emendamenti a questo testo per lunedì alle ore 12.00, in maniera tale che martedì gli uffici saranno in grado di confezionare il fascicolo.

Riprende il III punto dell'ordine del giorno: Causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano, detto Santino, eletto nel collegio di Messina

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si torna al III punto dell'ordine del giorno: Causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Santo Catalano, detto Santino, eletto nel collegio di Messina.

Ricordo che la Commissione per la Verifica dei Poteri, nella seduta del 7 giugno 2011, ha approvato la prevista relazione scritta.

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento interno, è chiamata pertanto a deliberare definitivamente, a scrutinio segreto, sulla proposta, formulata dalla Commissione per la Verifica dei Poteri con la sopra citata relazione, (Documento IV), di declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'onorevole Santo Catalano alla carica di deputato regionale.

L'approvazione di tale proposta comporterà conseguentemente la nullità dell'elezione dell'onorevole Catalano e la successiva surroga.

Invito, pertanto, i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri a prendere posto al banco delle Commissioni.

(La Commissione si insedia)

Dichiaro aperta la discussione e invito il relatore, onorevole Gucciardi, ad illustrare la proposta della Commissione.

GUCCIARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ai sensi degli articoli 60, comma 6, e 61, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea rassegniamo la presente relazione:

«1 - Fatto

Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16877/10, depositata il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio successivo e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data, veniva dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di deputato regionale e proclamato in sua vece l'onorevole Santo Catalano, detto Santino.

Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica Poteri n. 13 dell'1 dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro, che erano pervenuti i seguenti atti:

a) esposto-denuncia di Papa Nicolò del 27 settembre 2010, pervenuto il 29 settembre successivo e protocollato al n. 7876/AulaPG del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato che il sig. Santo Catalano "risultava condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi (reati di cui agli articoli 323 e 479 C.P. in concorso), come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001".

PRESIDENTE. Onorevole Gucciardi, la relazione è lunga e corposa. Avendo prodotto un documento di 38 pagine, molto dettagliato, se lei ritiene può anche darlo per letto e i deputati interessati possono prendere visione del documento elaborato dalla Commissione Verifica Poteri.

GUCCIARDI. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta; ma, correttamente, alcuni colleghi mi fanno notare che dovremmo almeno leggere la proposta deliberata dalla Commissione. Quindi, vado direttamente alle conclusioni.

Onorevoli colleghi, per le su esposte ragioni, per le quali ci rimettiamo alla relazione, si propone all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'onorevole Catalano Santo, detto Santino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto.

Ricordo che è la prima volta, in 64 anni, che l'Aula si trova ad affrontare un problema di questo tipo.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta di declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'onorevole Santo Catalano formulata dalla Commissione.

Spiego il significato del voto: chi è favorevole alla proposta della Commissione preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Si procede alla votazione)

Prendono parte alla votazione: Adamo, Ammatuna, Apprendi, Arena, Aricò, Beninati, Bonomo, Bosco, Bufardeci, Buzzanca, Calanducci, Campagna, Cappadona, Caputo, Caronia, Cascio Salvatore, Catalano, Cimino, Colianni, Cordaro, Corona, Cracolici, Cristaudo, Currenti, D'Agostino, D'Asero, De Benedictis, De Luca, Digiacomo, Di Guardo, Di Mauro, Dina, Donegani, Falcone, Faraone, Federico, Ferrara, Fiorenza, Formica, Galvagno, Gennuso, Greco, Gucciardi, Laccoto, Leanza Edoardo, Leanza Nicola, Lentini, Leontini, Lo Giudice, Lupo, Maira, Marinello, Marrocco, Marziano, Mattarella, Musotto, Nicotra, Panarello, Panepinto, Pantuso, Parlavecchio, Picciolo,

Pogliese, Ragusa, Rinaldi, Ruggirello, Savona, Scilla, Scoma, Speciale, Sulsenti, Termine, Torregrossa.

Sono in congedo: Di Benedetto, Giuffrida, Mineo e Vinciullo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti	74
Votanti	73
Maggioranza	37
Favorevoli	35
Contrari	38

(L'Assemblea non approva)
(Applausi in Aula)

Si intende, pertanto, confermata la permanenza in carica del deputato regionale onorevole Santo Catalano.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 17.11, è ripresa alle ore 17.15)

Discussione del disegno di legge «Disciplina in materia di autorizzazione all'insediamento dell'esercizio cinematografico» (621/A)

PRESIDENTE. Si riprende il punto IV dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con la discussione del disegno di legge n. 621/A «Disciplina in materia di autorizzazione all'insediamento dell'esercizio cinematografico», posto al numero 1).

Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

Non essendo presente in Aula nessun rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.11, è ripresa alle ore 17.15)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, non ci sono componenti del Governo presenti in Aula ma, nonostante ciò, darei la parola al relatore del disegno di legge, onorevole Buzzanca, per svolgere la relazione, così da poter fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì mattina.

Ritengo assolutamente incredibile che, con cinque disegni di legge all'ordine del giorno, non sia presente in Aula un solo rappresentante del Governo regionale. L'assessore Venturi è stato da me giustificato perché, avendo svolto il suo compito come assessore per le attività produttive, è andato via concordando con la Presidenza la possibilità di allontanarsi, ma mi sembra veramente assurdo che nessun altro assessore sia presente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Buzzanca, per svolgere la relazione, nonostante l'assenza del Governo.

BUZZANCA, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio perché la sua decisione ci consente di andare avanti in questo percorso, e non posso non concordare con lei sulla mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento da parte del Governo, che purtroppo in tante occasioni non rispetta come dovrebbe questa Istituzione.

La sua decisione di proseguire i lavori ci fa capire come l'Assemblea sia determinata a portare avanti norme che servono a dare respiro anche all'economia siciliana.

Il disegno di legge di cui sono relatore, devo dire per correttezza, è stato presentato dall'onorevole Francesco Calanducci, che ringrazio.

Nel corso degli ultimi anni, l'offerta cinematografica nella nostra Regione ha registrato una significativa diminuzione del numero degli esercizi, dovuta principalmente alla chiusura di numerosi tradizionali cinema e arene mono-sala, conseguente alla tendenziale diffusione degli esercizi cosiddetti multisala. I rapidi mutamenti in atto dell'offerta cinematografica costituiscono un fenomeno in crescita in tutta Europa, il quale non poteva non incidere significativamente sulla dimensione e sulle caratteristiche dell'offerta sul nostro territorio.

L'apertura di nuovi esercizi, attrezzati ad ospitare un numero sempre maggiore di sale al loro interno, contribuiranno inevitabilmente ad aggravare la grave crisi attualmente vissuta dai cinema mono-sala, esposti, tra l'altro, all'incremento dell'utilizzo dei concorrenti prodotti home video e pay tv che oggi rappresentano modalità alternative di visione dei film largamente preferite dalle nostre famiglie.

Appare, pertanto, necessario ed urgente predisporre normativamente una disciplina dell'apertura di sale ed arene, tendente a razionalizzare la distribuzione sul territorio delle differenti tipologie di strutture cinematografiche, allo scopo di tutelare principalmente gli operatori già attivi e favorire nuovi insediamenti in aree che risultino scarsamente dotate o addirittura prive di esercizi.

Si è a tal fine ritenuto opportuno integrare la disciplina anzidetta con le sovraordinate norme urbanistiche preposte ad un uso razionale del territorio cittadino e provinciale.

Saranno, pertanto le specifiche esigenze del contesto territoriale a costituire un parametro essenziale ad una corretta pianificazione dei nuovi insediamenti o al potenziamento di esercizi cinematografici già esistenti. Così come, la diffusione di sale ed arena in aree svantaggiate e periferiche, se adeguatamente disciplinata, può rappresentare una valida risorsa finalizzata alla valorizzazione ed al sostegno di territori marginali.

Con questo spirito, signor Presidente, invito l'Aula ad approvare l'articolato che abbiamo proposto nell'interesse della cinematografia e - io direi - anche della cultura in Sicilia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole Camillo Oddo che, secondo il verbale di votazione risulta assente dalla votazione per scrutinio segreto poc'anzi effettuata, è presente e ha partecipato al voto.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 621/A.

CALANDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono posto delle problematiche quando ho proposto questo disegno di legge. Ognuno di noi ha delle radici, vive di ricordi, e indubbiamente il cinema, nella nostra crescita, ha rappresentato un momento fondamentale sia nella formazione che per i valori aggiunti che aveva come capacità di aggregazione e coesione sociale.

Gli anni successivi alla mia giovinezza hanno visto progressivamente una diminuzione di interesse per questo settore per via delle TV private e di altri sistemi che naturalmente soppiantavano quello che era il ruolo del cinema.

Questo creava una condizione di difficoltà oggettiva per le sale cinematografiche, soprattutto laddove avevano questo spirito di coesione e di ruolo sociale, cioè nelle piccole città, nelle comunità montane, nei centri storici difficili da raggiungere per problemi di viabilità, in tutti quei luoghi che potevano rappresentare un valore aggiunto per questa capacità di diffusione.

Poi, improvvisamente, c'è stata una progressione nella tecnologica, è diventato un cinema di qualità, una proiezione nelle multisale che, fortunatamente, ha permesso almeno di salvare questo settore delle sale cinematografiche.

Voglio ricordare che meno di cento comuni in tutta l'Isola sono provvisti di sale cinematografiche. Ciò significa che questo straordinario mezzo di ricreazione, di coesione sociale e di socializzazione viene meno.

Pertanto, il disegno di legge proposto va in due direzioni: la prima è quella di cercare di recuperare terreno e di offrire uno strumento alle attività governative per poter stimolare il rimodernamento o, comunque, la riapertura nei centri storici e nelle comunità svantaggiate, e dall'altro lato cercare di fornire una regolamentazione seria perché, allo stato attuale, non c'è un organismo regionale che regola la capacità di diffusione di queste sale cinematografiche, lo studio del territorio, la fruibilità, il rapporto tra abitanti e sale cinematografiche, per cui questa legge - al pari di altre regioni che già si sono dotate - risulta essere indispensabile affinché anche gli imprenditori che vogliono investire e continuare ad investire nel cinema di qualità - a parte che, come ho detto prima, nel cinema con uno scopo sociale - possono avere garantito l'inserimento, perché voi capite che un inserimento selvaggio di sale cinematografiche, senza una regolamentazione, può rischiare di vanificare gli sforzi di tanti imprenditori.

Avere regole certe che possono stabilire una garanzia per il numero delle sale cinematografiche in rapporto al territorio, al numero degli abitanti e alla fruibilità con la viabilità sicuramente fornisce l'ottimale per quanto concerne questo settore, che può rappresentare accanto ai nostri settori un volano di sviluppo. Per tale motivo ritengo che si debba potenziare quello che c'è di buono.

Cerchiamo di inserirlo con attività che possono essere incentivanti per colmare quei vuoti che poc'anzi dicevo. Cerchiamo di garantire una diffusione e di garantire, soprattutto, l'investimento degli imprenditori che, ancora oggi, vedono con simpatia la presenza in questo settore.

DIGIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIGIACOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dare un segnale di gradimento, che viene dal nipote del più antico esercente della Sicilia orientale.

Certamente la struttura cinematografica ha avuto un proprio momento anche leggendario: è stato "Nuovo Cinema Paradiso" ha raccontato un po' quello che l'onorevole Calanducci ha trasfuso in articoli di un disegno di legge. Però, è bello che il Parlamento siciliano si interessi di questo bene culturale in un mondo, in una civiltà in cui probabilmente i giovani comunicano soltanto attraverso l'invio e la risposta di un "sms", tendendo a regolamentare la nascita di una struttura cinematografica nei territori. E' un'azione molto, molto positiva!

Una lettura superficiale della legge, certo, ne potrebbe dare una decodifica protezionistica.

Noi, in qualche modo, con questa legge regolamentiamo sul territorio e sembreremmo vincolare la libera nascita nei territori di strutture cinematografiche multisala. In realtà, non è così!

Lo spirito del disegno di legge è quello di regolamentare la presenza nel territorio e incentivare, laddove non ci sono, la nascita di nuove strutture cinematografiche.

Questa, voglio dire, è un'operazione che chiedono gli esercenti cinematografici, perché molto spesso la *deregulation* ha portato alla distruzione e alla chiusura di vecchi cinema che non ce l'hanno fatta a riammodernarsi e che, purtroppo, hanno dovuto subire la triste vicenda di vedere le proprie saracinesche abbassate.

Attraverso questa risistemazione e regolamentazione, noi pensiamo di non fare un'operazione protezionistica ma di rilanciare un'impresa commerciale, che è anche una missione di cultura.

L'esercente cinematografico non è un esercente *tout court*, non è la stessa cosa del proprietario di una catena di grandi magazzini. E' una dimensione di imprenditore che si fa, in qualche modo, veicolo di un tentativo di socializzazione e di innalzamento della qualità culturale dell'ambiente che lo circonda. Sono convinto che prima della chiusura estiva, il più presto possibile, l'Aula, approvando questa legge, darà un segnale di gradimento e di incentivazione rispetto ad un tipo di attività, per carità commerciale, ma che, come poche nel panorama nazionale e internazionale, ha fatto anche la cultura, i sogni, le aspirazioni, le ambizioni di intere generazioni di giovani e di meno giovani.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno 2011.

Discussione del disegno di legge «Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia» (730/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo presente in Aula l'onorevole Pogliese, relatore del disegno di legge n. 730/A, sempre in assenza del Governo, si passa all'esame del disegno di legge n. 730/A «Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia», posto al numero 4).

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pogliese, per svolgere la relazione.

POGLIESE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge intende svolgere una funzione di stimolo per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nella nostra regione e, segnatamente, in riferimento alle imprese giovanili e alle imprese femminili.

Tutto ciò all'interno di un contesto di gravissima crisi congiunturale che sta attraversando l'economia della nostra Terra in maniera assolutamente trasversale, con dati allarmanti, come puntualmente certificato qualche giorno fa dalla Banca d'Italia, che ha evidenziato come in tutti i settori produttivi, nel 2010, si siano registrati tassi significativi di decremento, con un tasso di disoccupazione altresì superiore al 15 per cento, che rappresenta la maglia nera del tasso di disoccupazione in Italia. Un dato di cui certamente non possiamo essere orgogliosi.

Questo disegno di legge, in estrema sintesi, mira a concedere l'esenzione IRAP per cinque esercizi, per le imprese di nuova costituzione, per le imprese costituite nell'anno solare 2011, per le imprese giovanili e femminili, per quelle imprese cioè il cui capitale sociale sia sottoscritto dalla maggioranza di *under 40* o di donne.

Attraverso questo disegno di legge si intende svolgere la funzione di stimolo, a cui facevo riferimento prima, cercando di favorire soprattutto nelle giovani generazioni l'abbandono del miraggio del posto fisso, che ha rappresentato, per troppi decenni e per troppe generazioni, una palla al piede per lo sviluppo della nostra Terra e un retaggio culturale da cui dobbiamo certamente svincolarci. Ecco perché io ritengo che, attraverso questa norma, si possa svolgere una funzione importante e si possa favorire la creazione, non soltanto di nuove imprese, ma di contestuali nuovi posti di lavoro.

Un ringraziamento deve essere necessariamente rivolto ai presidenti delle commissioni competenti, al presidente Caputo, al presidente Musotto e al presidente Savona, per l'iter molto celere che si è registrato, e un ringraziamento particolare al Presidente dell'Assemblea, onorevole Cascio, per le medesime valutazioni, oltre ovviamente un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto fino ad oggi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno 2011.

Discussione del disegno di legge «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche della Regione siciliana» (521-536 Stralcio/A)

PRESIDENTE. Si procede con il disegno di legge nn. 521-536 Stralcio/A «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche della Regione siciliana», posto al numero 2).

Invito i componenti la I Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cracolici, in sostituzione dell'onorevole Vinciullo, per svolgere la relazione.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge si pone l'obiettivo di utilizzare la legislazione concorrente, che è in capo all'ordinamento della Regione siciliana, per quanto attiene la materia dell'attività scolastica. In particolare, consentirà, qualora l'Aula dovesse approvarlo, di derogare ai principi del dimensionamento in alcuni comuni della Sicilia, la cui origine linguistica è specifica, in particolare i comuni di tradizione albanese, così come quelli di tradizione francofona, e di mantenere la specificità culturale consentendo l'autonomia scolastica e garantendo la possibilità di un percorso formativo presente in quel territorio.

Oggi c'è il rischio che le norme che sono state varate dal Parlamento nazionale, non solo mettono in discussione i dirigenti scolastici, perché si va col dimensionamento all'accorpamento delle funzioni, ma in alcuni casi è a rischio la presenza stessa delle scuole in alcuni comuni.

Questa norma intanto si pone l'obiettivo, in quei comuni dove c'è una specificità culturale ed etnica, di garantire la presenza della scuola d'obbligo per i bambini di quelle comunità, nel proprio territorio. Quindi è una norma che fa giustizia di una tutela che rischia di venire meno e che arricchisce il patrimonio culturale della nostra Regione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno 2011.

Discussione del disegno di legge «Norma in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga dei termini» (729/A)

PRESIDENTE. Si procede con il disegno di legge n. 729/A «Norma in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga dei termini», posto al numero 3).

Invito i componenti la II Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare il Vicepresidente della Commissione e relatore, onorevole D'Asero, per svolgere la relazione.

D'ASERO, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che, sostanzialmente, vuole dare seguito all'articolo 53 della legge 11 del 2010, conosciuta come "Norme sul credito d'imposta regionale per l'incremento all'occupazione", nella sua prima applicazione aveva previsto come termine un anno dalla sua entrata in vigore.

Atteso che sull'intervento esiste una autorizzazione dell'autorità di gestione, trattandosi di utilizzo del fondo sociale europeo, del PO FSE, a valere sul bando 2007-2013 e considerato che l'asse 2 'Occupabilità' ha disponibilità di risorse e considerato altresì che i benefici delle disposizioni relative alle norme sugli aiuti, di cui anche alla legge 9 del 2009, secondo il combinato disposto, aveva la possibilità di operare in sintonia, per poter proseguire nell'applicazione di questa norma che ha dato, fra l'altro, significativi risultati trattandosi di una norma che consente un bonus occupazione per ogni nuovo assunto di 416 euro al mese o di 333 euro, a seconda che trattasi di soggetti svantaggiati o particolarmente svantaggiati, diventa importante potere ricollocare l'utilizzazione di queste risorse nel periodo di vigenza del POR 2007-2013.

Si vuole quindi capire come continuare ad applicare questa norma secondo le due leggi di riferimento, la legge 9 del 2009, articolo 39, e poi, per i periodi che vanno dal 2011 al 2013, utilizzare le risorse a valere sulla misura 2 'Piano Occupabilità', nella misura di 30 milioni di euro l'anno. A questo segue sicuramente una grande possibilità di ricadute positive, atteso che la norma è, tra l'altro, cumulabile come beneficio con altri interventi normativi, siano essi di natura previdenziale che formativa.

Il disegno di legge riveste particolare importanza, quindi mi auguro che in questo senso abbia potuto adempiere a quella che era un'aspettativa dal punto di vista normativo, e pur un'aspettativa del mercato, atteso che su questo tema c'è tanto bisogno di dare risposte.

E' la risposta all'occupazione, alla occupazione produttiva.

Sicuramente queste norme saranno utilizzate da quelle aziende che hanno capacità di mercato e possibilità di consolidare la propria attività assumendo nuove unità lavorative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12.00 di venerdì 24 giugno 2011.

Informo che era precedentemente prevista seduta per domani con all'ordine del giorno lo svolgimento di attività ispettiva relativamente ad alcune rubriche ma, a causa dell'indisponibilità del Governo, non è possibile procedere in tal senso.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17.42, è ripresa alle ore 17.45)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 28 giugno 2011, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Discussione dei disegni di legge:

- 1) - «Norme in materia di riserve in favore degli enti locali» (729-Norme stralciate/A)
Relatore: on. Savona
- 2) - «Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico» (n. 621/A) (*Seguito*)
Relatore: on. Buzzanca
- 3) - «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche della Regione siciliana» (521-536 Stralcio/A) (*Seguito*)
Relatore: on. Vinciullo
- 4) - «Norma in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Proroga di termini» (729/A) (*Seguito*)
Relatore: on. D'Asero
- 5) - «Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia» (730/A) (*Seguito*)
Relatore: on. Pogliese
- 6) - «Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive» (605-242-362-577/A) (*Seguito*)
Relatore: on. Caputo

La seduta è tolta alle ore 17.46

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli

Allegato 1

(Commissione per la Verifica dei Poteri - Doc. IV)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

R E L A Z I O N E

SULLA CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI INCANDIDABILITA' ORIGINARIA IN
CAPO AL DEPUTATO REGIONALE ON. SANTO CATALANO,
DETTO SANTINO, ELETTO NEL COLLEGIO DI MESSINA

APPROVATA DALLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

Cascio, ***Presidente***, Arena e Termine, ***vicepresidenti***, Campagna, ***segretario***, D'Asero, Gucciardi, ***relatore***, Laccoto, Maira, Panarello e Vinciullo, ***componenti***

IL 7 GIUGNO 2011

DEPOSITATA IL 3 GIUGNO 2011

Onorevoli Colleghi,

ai sensi degli articoli 60, comma 6, e 61, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea, si rassegna la presente

RELAZIONE ^(*)

1. Fatto

Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16877/10, depositata il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio successivo e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data, veniva dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di deputato regionale e proclamato in sua vece l'onorevole Santo Catalano, detto Santino.

Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica Poteri n. 13 del 1° dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro, che erano pervenuti i seguenti atti:

a) esposto-denuncia di Papa Nicolò del 27 settembre 2010, pervenuto il 29 settembre successivo e protocollato al n. 7876/AulaPG del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato che il sig. Santo Catalano “risultava condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi (reati di cui agli artt. 323 e 479 C.P. in concorso), come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 30.4.2001, irrevocabile il 20.7.2001”; e con il quale “Stante l'evidente insussistenza dei requisiti per poter ricoprire la carica si chiede che ciascun organo in indirizzo, per quanto di propria competenza, provveda, senza dilazione, a revocare dalla carica il sig. Catalano.”;

b) memoria di difesa dell'on. Santo Catalano, datata 6 ottobre 2010, pervenuta il 12 ottobre successivo e protocollata al n. 8000/VSG-LEG-PG AulaPG del 14 ottobre 2010;

c) nota integrativa dell'on. Catalano alla memoria di cui alla precedente lettera “b”, datata 12 ottobre 2010, pervenuta il 18 ottobre successivo e protocollata al n. 8172/VSG-LegPG AulaPG del 21 ottobre 2010.

Con riferimento agli atti testé comunicati, informava la Commissione che, con nota prot. 8120/AulaPG del 19 ottobre 2010, integrata con successiva nota prot. n. 8263/AulaPG del 22 ottobre successivo (entrambe distribuite in copia ai componenti presenti), era stato chiesto all'Avvocatura

^(*) Integrata dall'allegato resoconto stenografico della seduta pubblica della Commissione del 26 maggio 2011.

distrettuale dello Stato di Palermo di conoscere:

1) “a chi competa l’istruttoria per accertare la veridicità di quanto asserito nell’esposto [di Papa] ovvero nella successiva memoria del controinteressato [Catalano], atteso che – come sopra rilevato – la proclamazione [di Catalano] non è stata effettuata da questa Assemblea regionale né tantomeno è intervenuta convalida alcuna”;

2) “nel caso in cui venisse eventualmente confermata dagli organi all’uopo preposti la fondatezza di quanto rappresentato nell’esposto medesimo, da quale data sia inibita a Catalano la partecipazione ai lavori parlamentari”.

Dava notizia, infine, che a tale richiesta era stato dato riscontro dall’Avvocatura erariale con nota Cons. 8694/10 del 25 ottobre 2010, pervenuta in pari data e protocollata al n. 8286/AulaPG-SgalPG del 26 ottobre successivo (anch’essa distribuita in copia ai componenti presenti), che, nei punti salienti, così si esprime:

1) “Non sembra dunque che possa mettersi in dubbio, ad avviso della Scrivente, che del controllo della validità dell’elezione dell’on. Catalano debba occuparsi la apposita Commissione per la Verifica dei poteri di cui agli artt. 40 e segg. del regolamento, anche nel caso di surrogazione del deputato nel corso della legislatura (cfr. art. 61 del regolamento, commi III e IV), ai fini delle necessarie determinazioni relative alla convalida, sulla quale si riferisce non essersi mai pronunciata l’Assemblea (nonostante quanto in contrario affermato nell’esposto del sig. Papa). Si ritiene dunque che tali determinazioni vadano assunte in esito all’articolato procedimento disciplinato dalle ricordate disposizioni del regolamento (che – mette conto notarlo – prevedono all’art. 55 la possibilità di prescindere dal procedimento di contestazione <<nei casi di incompatibilità o di ineleggibilità, riconosciuta ad unanimità dalla Commissione>>).”;

2) “(...) ferma l’attività svolta nel periodo successivo al giuramento (art. 1 del regolamento), dalla data dell’eventuale annullamento dell’elezione (all’esito del procedimento disciplinato dai ricordati artt. 40 e segg. del regolamento) sarebbe inibita all’on. Catalano la partecipazione ai lavori parlamentari”.

Nella successiva seduta di Commissione n. 14 del 26 gennaio 2011, il Presidente comunicava che, a seguito della deliberazione adottata dalla Commissione per la verifica dei poteri nella seduta del 1° dicembre 2010, la Presidenza – con nota prot. n. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al Commissario dello Stato per la Regione siciliana – aveva chiesto di conoscere, con la massima cortese sollecitudine:

a) se la documentazione prodotta dall’on. Catalano in copia fotostatica non autenticata risultasse conforme al vero;

b) se, allo stato, sussistessero in capo all'on. Catalano cause di incandidabilità alla carica di deputato regionale ai sensi e per gli effetti della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente ricordava che, nella seduta n. 13 del 1° dicembre 2010, la Commissione aveva dato mandato alla Presidenza di rivolgersi alle autorità all'uopo preposte per asseverare l'autenticità della documentazione prodotta dall'on. Catalano e se, in ogni caso, lo stesso deputato fosse in possesso dei requisiti di candidabilità previsti dalla legge al momento dell'accettazione della candidatura per le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e del 14 aprile 2008; e se tali requisiti in atto persistessero.

Indi, come da deliberato della Commissione, informava di aver provveduto in tal senso con la sopra citata nota prot. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Non essendo ancora giunta risposta da parte delle autorità all'uopo interpellate, proponeva di rinviare la discussione del punto II all'ordine del giorno della seduta al momento in cui la Commissione si fosse trovata nelle condizioni di esprimersi compiutamente sulla questione.

La Commissione concordava.

Nell'ulteriore seduta di Commissione n. 16 del 16 marzo 2011, il Presidente con riferimento al "caso Catalano" comunicava che erano pervenuti i seguenti atti:

1) sollecito del sig. Papa Nicolò, pervenuto il 24 gennaio 2010 e protocollato al n. 759/SegrVerPotPG del 26 gennaio 2011, indirizzato alle medesime autorità di cui all'esposto-denuncia presentato dallo stesso interessato, con il quale "si sollecita la dichiarazione di revoca" dell'on. Catalano dalla carica di deputato regionale. Con riferimento al documento testé annunciato, informava che, con nota prot. n. 1063/SegrVerPotPG del 7 febbraio 2011, si è risposto che: "(...) questa Presidenza, su mandato della Commissione per la verifica dei poteri di questa Assemblea regionale, ha interpellato le autorità all'uopo preposte per i necessari approfondimenti istruttori, indispensabili e propedeutici all'ulteriore corso dell'attività della Commissione";

2) nota della Corte d'Appello di Messina (in riscontro alla nota prot. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011) del 1° febbraio 2011, pervenuta il 9 febbraio successivo e protocollata al n. 1077/SegrVerPotPG di pari data, con cui era stata trasmessa copia autenticata del provvedimento n. 213/10GE che dichiara estinto il reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato;

3) nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 2 febbraio 2011 (pervenuta il 10 febbraio successivo e protocollata al n. 1235/SegrVerPotPG dell'11 febbraio 2011) con cui era stata trasmessa "certificazione del Direttore Amministrativo relativa alla

documentazione prodotta dall'On.le Catalano". Comunicava, poi, che la Presidenza, con nota prot. n. 1824/SegrVerPot-PG del 25 febbraio 2011, aveva chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto chiarimenti sulla documentazione pervenuta sul "caso Catalano" con riferimento ad altra documentazione citata e non allegata alla "certificazione del Direttore Amministrativo del 29 gennaio 2011" invece pervenuta.

Con riferimento sempre al caso "Catalano" informava che, con nota prot. n. 1581/AulaPG del 18 febbraio 2011, la Presidenza aveva conferito formale incarico all'avv. Sanseverino, nella qualità di "consulente per gli affari legali di questa Assemblea regionale", al fine di acquisire parere sul caso *de quo*, parere pervenuto il 7 marzo 2011 (protocollato al n. 2281/SegrVerPot-PG dell'8 marzo successivo).

Al termine della relativa discussione, la Commissione, su proposta del Presidente, deliberava all'unanimità di conferire allo scrivente l'incarico di relatore e, sempre all'unanimità, dava mandato allo stesso Presidente di richiedere al Tribunale di sorveglianza di Messina, informandone per conoscenza l'on. Catalano, di trasmettere copia autentica dell'eventuale sentenza di riabilitazione.

Dimodochè, con nota n. 2680 /SEGRVERPOTPG del 16 marzo 2011 (inviata per conoscenza all'on. Catalano), il Presidente interpellava la suddetta autorità giudiziaria, nota il cui contenuto testualmente si trascrive: *"Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, su mandato di questa Commissione per la verifica dei poteri, si chiede di voler trasmettere, con cortese massima urgenza, copia autentica dell'eventuale sentenza di riabilitazione (emessa ai sensi dell'art. 179 c.p. e 683 c.p.p. avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di Messina del 30.04.2001, divenuta irrevocabile il 20.07.2001) dell' on. Santo Catalano, attuale deputato di questa Assemblea regionale.*

Si ribadisce l'urgenza, in quanto questa Commissione è chiamata ad assumere le deliberazioni di competenza nella seduta di mercoledì 30 marzo p.v."

E così, in data 18 marzo 2011 perveniva, da parte del Tribunale di Messina, copia dell'ordinanza n. 677/2009 del 27.10.2009, depositata il 28.10.2009, con la quale veniva rigettata l' "istanza di riabilitazione da condanna penale" di cui alla sentenza 30.04.2001 della Corte d'Appello (di Messina), divenuta irrevocabile il 20.07.2001, istanza presentata dallo stesso deputato.

Sennonché, con ulteriore nota prot. n. 3072/SEGRVERPOTPG del 28 marzo 2011, il Presidente si rivolgeva nuovamente al Tribunale di sorveglianza di Messina per avere chiarimenti sui dati anagrafici dell'interessato riportati nell'ordinanza di quell'Autorità giudiziaria. Ed infatti, la nota sopra citata così recita: *"Con riferimento all'ordinanza di codesto Tribunale di sorveglianza n. 677/2009 qui pervenuta il 18 marzo 2011 e protocollata al n. 2731/SEGRVERPOTPG di pari data, è*

emerso che l'onorevole Santo Catalano risulta nato a Milazzo (ME) invece che a Favignana (TP), come da certificati penali del casellario giudiziale, dallo stralcio della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. I civile, n. 2406/09, nonché dal supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 28/03/2008, che si allegano in copia alla presente. Attesa l'estrema urgenza, si confida in un pronto riscontro.”.

Lo stesso 28 marzo 2011, perveniva risposta (protocollata al n. 3076/SEGRVERPOTPG di pari data) da parte del Tribunale di Sorveglianza interpellato, con la quale si comunicava che “il procedimento di correzione errore materiale dell’ordinanza n. 677/2009, emessa da questo Tribunale di sorveglianza in data 27/10/2009, nei confronti di Catalano Santo nato a Favignana il 08/05/1956 sarà trattato all’udienza camerale del 26/04/2011”.

Infine, dopo invito rivolto all’on. Catalano (con nota della Presidenza prot. n. 122/Aula del 25 marzo 2011) a “produrre documentazione a Sua difesa ovvero a partecipare alla sopra menzionata seduta di Commissione”, l’interessato, con nota pervenuta il 28 marzo 2011 e protocollata al n. 3082/SEGRVERPOTPG del 29 marzo successivo, chiedeva “(...) con urgenza il rilascio di tutti gli atti che la Commissione ha acquisito a proprio carico (...)”, e con ulteriore nota pervenuta il 29 marzo 2011 e protocollata al n. 3081/SEGRVERPOTPG di pari data, comunicava che: “(...) è proprio intendimento partecipare alla seduta stessa della commissione, riservandosi di produrre giusta documentazione a seguito dell’espletamento della richiesta formulata e trasmessa a codesta Presidenza in data 28.03.2011.”.

Nella seduta n. 17 del 30 marzo 2011, si procedeva all’audizione dell’on. Catalano, il quale chiedeva di posporre l’audizione poiché allo stato la sua richiesta di accesso non era ancora stata evasa, e il Presidente gli rappresentava contestualmente che detta richiesta sarebbe stata sottoposta alla Commissione nel prosieguo di seduta.

Con nota prot. n. 126/Aula del 30 marzo 2011, la Presidenza, in attuazione del deliberato della Commissione della citata seduta, dava riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dallo stesso Catalano e, con nota prot. n. 3220/SEGRVERPOTPG del 1° aprile 2011, lo invitava, per essere audito, a partecipare alla seduta di Commissione del 5 aprile 2011.

Per altro verso, nella stessa seduta, si comunicava che, con fax pervenuto alla Presidenza il 14 marzo 2011 e protocollato al n. 2930/SEGRVERPOTPG del 23 marzo successivo, il sig. Nicolò Papa “sulla scorta di quanto superiormente rappresentato” invitava “il Presidente p.t. dell’ARS e la Commissione verifica poteri, per quanto di competenza, ad adottare, senza ulteriore dilazione, i provvedimenti previsti dalla legge.”.

Nella seduta n. 18 del 5 aprile 2011, sciolta positivamente la questione pregiudiziale della presenza dell’avv. Sanseverino a presenziare alla programmata audizione dell’on. Catalano, la

Commissione audiva l'avv. Catalioto nella qualità di legale di fiducia del deputato regionale. Nel corso della citata seduta, inoltre, l'avv. Catalioto depositava memoria difensiva concludendo per l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione nei confronti del proprio assistito.

Terminata l'audizione, su richiesta di alcuni componenti della Commissione, l'avv. Sanseverino si soffermava sugli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, c.p.p., con particolare riferimento alle sentenze di patteggiamento, e sui rapporti tra la circolare ministeriale n. 4/1998 e la legge n. 475/1999.

Il consulente ribadiva ancora una volta l'imprescindibilità dell'ottenimento della riabilitazione ai fini della sussistenza dei requisiti di candidabilità.

Dopo ulteriori richieste di chiarimenti, la Commissione all'unanimità approvava la proposta del Presidente di rinviare la discussione del punto dell'ordine del giorno in questione al 13 aprile 2011, per far sì che lo scrivente svolgesse i dovuti approfondimenti alla luce della nuova memoria prodotta e delle connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.

Nella seduta n. 19 del 13 aprile 2011, si comunicava che:

- con nota prot. n. 3404/SegrVerPotPG del 6 aprile 2011, era stato chiesto all'on. Catalano “di voler trasmettere, con massima urgenza, (...) copia della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001”;
- con nota prot. n. 3632/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011, era stato chiesto alla Cancelleria penale della Corte d'Appello di Messina “di voler trasmettere, con massima urgenza, (...) copia della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa a carico dell'on. Catalano Santo, deputato regionale attualmente in carica.”;
- era pervenuto, in data 12 aprile 2011, ulteriore parere legale dell'avv. Sanseverino, protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di pari data;
- con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell'11 aprile 2011, integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo, la Presidenza aveva chiesto parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda in questione.

Si comunicava, poi, che erano apparsi sulla stampa i seguenti articoli:

1. “Il consulente affari legali dell'Ars <<Catalano non era candidabile>>”, *Gazzetta del Sud*, ed. di Messina, del 25 marzo 2011, già accluso alla memoria difensiva prodotta dall'on. Catalano nella precedente seduta di Commissione;
2. “Marcello Bartolotta subentrerà all'Ars”, *La Sicilia* del 30 marzo 2011, ed. di Messina, pag. 29;

3. “Quel deputato deve decadere? Il caso Catalano infiamma l’Ars”, *Giornale di Sicilia* del 31 marzo 2011, pag. 10;
4. “Legge antimafia, rinvio all’ARS. Verdini va all’attacco di Micciché”, *Giornale di Sicilia* del 6 aprile 2011, pag. 8 (ultimo periodo);
5. “Non sono ineleggibile”, *Stretto indispensabile* del 6 aprile 2011, pag. 4;
6. “Catalano sveglia l’Ars”, *Centonove* dell’8 aprile 2011, pag. 9;
7. “Il politico di Milazzo all’attacco”, *Centonove* dell’8 aprile 2011, pag. 9.

Sempre nella medesima seduta, il Presidente comunicava ancora che era pervenuta in quella data, da parte della Cancelleria penale della Corte d’Appello di Messina, copia della sentenza di condanna del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa da quella Corte nei confronti dell’on. Catalano (protocollata al n. 3719/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011).

Informava, infine, che copia di tale provvedimento era stata trasmessa all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. 3720/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011.

Terminate le comunicazioni di rito, l’avv. Sanseverino illustrava il nuovo ulteriore parere poco prima comunicato, con il quale riconfermava i contenuti dei pareri già depositati, ribadendo che l’on. Catalano, al momento di accettazione della candidatura, versava comunque in una causa di incandidabilità.

La Commissione, su proposta del Presidente, all’unanimità deliberava di aggiornare la relativa discussione del punto ad altra seduta alla luce delle argomentazioni esposte dall’avv. Sanseverino e dell’esigenza di attendere il pronunciamento dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda *de qua*, pronunciamento che perveniva successivamente in data 15 aprile 2011 con nota Cons. n. 2475/11 protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del 19 aprile 2011.

Con tale parere, l’Avvocatura erariale riteneva che fossero “da condividere le conclusioni raggiunte dall’Avv. Enrico Sanseverino nei pareri resi al Presidente dell’Assemblea regionale”, escludendosi in definitiva la sussistenza dei requisiti di candidabilità in capo all’on. Catalano.

Nella seduta n. 20 del 13 aprile 2011, si comunicava che:

- con nota Cons. n. 2475/11, pervenuta il 15 aprile 2011 e protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del 19 aprile successivo, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso il parere richiesto con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell’11 aprile 2011, integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo;
- con nota pervenuta il 19 aprile 2011 e protocollata al n. 3922/SegrVerPot-PG del 20 aprile successivo, l’avv. Atria aveva trasmesso il ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, volto a far dichiarare l’incandidabilità

dell'on. Catalano "ex art. 15, commi 1 e 1 bis L. 55/90" alla carica di deputato regionale;

- era pervenuta il 22 aprile 2011 (protocollata al n. 3959/SegrVerPotPG di pari data) la "Relazione sulla causa di incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto Santino", a firma dello scrivente, relatore sul caso in parola.

Nel corso della citata seduta, dall'esame della documentazione comunicata, emergeva che il ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo presentato dal sig. Maimone era stato semplicemente comunicato all'Assemblea e, come sembrava risultare dal timbro in calce allo stesso, anche depositato presso il Tribunale, mentre invece non si aveva, all'epoca, notizia della rituale notifica *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, che determina la valida instaurazione della controversia dinanzi al giudice.

Si apriva, quindi, articolata discussione tra i componenti della Commissione avente ad oggetto la questione se porre immediatamente ai voti le motivate conclusioni della "Relazione sulla causa di incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto Santino" ovvero se attendere il decorso dei tempi tecnici necessari per la rituale notifica del ricorso e ciò ai fini di una eventuale declaratoria di improcedibilità del gravame amministrativo, coma da prassi consolidata.

Terminata la discussione, il Presidente, apprezzate le circostanze alla luce dell'istruttoria svolta, della relazione del relatore e del dibattito in Commissione, ribadiva l'intenzione di mettere ai voti le motivate conclusioni del documento depositato dallo scrivente, salvo poi procedere in tempi ragionevoli alla calendarizzazione della proposta della Commissione ai fini della sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, salvo comunque l'eventuale arresto del procedimento ove frattanto dovesse accertarsi l'avvenuta notifica del ricorso all'Avvocatura erariale .

La Commissione, quindi, approvava a maggioranza le motivate conclusioni della "Relazione sulla causa di incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto Santino", aprendo il subprocedimento di contestazione della causa di incandidabilità in seduta pubblica.

Nella seduta n. 22 del 18 maggio 2011, il Presidente, dopo aver dato lettura dell'avviso di convocazione in seduta pubblica della Commissione per la verifica dei poteri, protocollato al n. 4297/SegrVerPot-PG del 3 maggio 2011, comunicava che:

- copia del predetto avviso era stata anticipata all'on. Catalano sia presso lo studio dell'avv. Catalioto con nota prot. n. 4299/AulaPG del 3 maggio 2011 (trasmessa con fax del 4 maggio successivo), sia allo stesso deputato con nota prot. n. 4301/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari data). Dell'avviso era stata data altresì notizia anche al sig. Papa con nota prot. n. 4302/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011;
- con nota pervenuta il 3 maggio 2011 e protocollata al n. 4287/SegrVerPotPG di pari data,

il Tribunale di Sorveglianza di Messina aveva trasmesso copia del verbale dell'udienza camerale-procedimento di sorveglianza del 26 aprile 2011, nel corso della quale si era proceduto alla correzione dell'errore materiale riportato nell'ordinanza n. 677/09, con cui era stata rigettata l'istanza di riabilitazione presentata dall'on. Catalano;

- con nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011, pervenuta l'8 maggio successivo e protocollata al n. 4374/AulaPG-SgalPG del 9 maggio 2011, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso copia del ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, con il quale si chiedeva che venisse "accertata e dichiarata l'ineleggibilità dell'on. Santo Catalano" alla carica di deputato regionale;

- con nota pervenuta il 12 maggio 2011 e protocollata al n. 4588/SegrVerPotPG del 17 maggio successivo, l'on. Catalano aveva chiesto "copia dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato".

Veniva comunicato, inoltre, che per il caso in esame erano apparsi sulla stampa i seguenti articoli:

- "Catalano verso la decadenza", Centonove del 29 aprile 2011, pag. 9;
- "Ars, Catalano decaduto. Ma non è detta l'ultima parola", Giornale di Sicilia del 4 maggio 2011, pag. 9.

Nella menzionata seduta veniva evidenziato che, tra i documenti comunicati, figurava la nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, della quale si dava integrale lettura, e dalla quale emergevano due elementi di novità.

Il primo riguardava l'avvenuta notifica del ricorso del sig. Maimone presso la stessa Avvocatura; il secondo concerneva l'inciso "(...) e se gli organi competenti (l'esercizio dei cui poteri non è comunque precluso dall'iniziativa giudiziaria del sig. Maimone) abbiano o meno provveduto alle determinazioni di loro spettanza sulla convalida dell'elezione dell'on. Catalano.", il cui tenore pareva stridere con la prassi di improcedibilità sinora costantemente adottata dalla Commissione in caso di concomitante pendenza di reclamo amministrativo (alla stessa) e ricorso giurisdizionale aventi il medesimo *petitum*.

Nella nota in parola si chiedeva, inoltre, posto che la relativa udienza del tribunale era già stata fissata per il 17 giugno 2011, di conoscere se l'Assemblea intendesse costituirsi o meno nel giudizio *de quo*, sebbene, per prassi, l'ARS non si costituisca in giudizio nelle controversie elettorali in materia di ineleggibilità e incompatibilità in ragione della sua posizione di terzietà rispetto alle parti.

Nel corso della citata seduta, in particolare, l'avv. Sanseverino precisava che l'esposto di Papa non poteva essere considerato un reclamo vero e proprio, perché altrimenti sarebbe stato tardivo e che la Commissione, nella veste di pubblico ufficiale nel senso penalistico del termine, aveva

l'obbligo di portare a compimento il procedimento di convalida/contestazione attivato nei confronti dell'on. Catalano, e ciò a pena di responsabilità contabile e penale.

Seguiva dunque articolata discussione avente ad oggetto, da un lato, la questione dell'identità o meno della fattispecie *de qua* rispetto a casi precedenti già definiti dalla Commissione, sulla base di consolidata prassi, nel senso dell'improcedibilità od inammissibilità, e, dall'altro, la diffusa percezione che la prassi costantemente seguita dalla Commissione non potesse subire mutamenti in assenza di argomentazioni tali da giustificare le assolute peculiarità del caso in questione.

Al termine della discussione, la Commissione, su proposta del Presidente, all'unanimità deliberava di interpellare nuovamente l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo chiedendole di voler esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. n. 3056/11 citata, perché la Commissione, *ex informata conscientia*, potesse deliberare sull'improcedibilità o meno del reclamo in parola.

Indi il Presidente dichiarava aperta la seduta pubblica, e, alla presenza dell'on. Catalano, assistito dal suo legale di fiducia, avv. Catalioto, invitava il Segretario Generale a riferire sulle ragioni del motivato rinvio al 26 maggio 2011 della discussione in seduta pubblica.

Presa la parola, l'avv. Catalioto dichiarava di voler sollevare formalmente due eccezioni preliminari, ma il Presidente replicava che, trattandosi di rinvio preliminare, non era ammesso lo svolgimento di attività alcuna.

L'avv. Catalioto ne prendeva atto, chiedendo la verbalizzazione di quanto richiesto e la registrazione integrale dei lavori della successiva seduta.

Nella seduta n. 23 del 31 maggio 2011, il Presidente comunicava che,:

- era pervenuto il 19 maggio 2011, protocollato al n. 4722/AulaPG-SgalPG di pari data, ricorso al Tribunale civile di Palermo, presentato dal prof. Marcello Bartolotta, primo dei non eletti nella lista "Movimento per l'autonomia – Alleati per il Sud" per il collegio provinciale di Messina, con il quale si chiede che "l'On.le Tribunale adito (...) voglia: 1) dichiarare decaduto dalla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana il dr. SANTO CATALANO, stante la sua incandidabilità con conseguente nullità della elezione e proclamazione; 2) proclamare eletto, in sua vece, il concludente";
- con nota prot. n. 4725/SegrVerPotPG del 19 maggio 2011, era stata trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo documentazione in merito al caso che ricorre; alla nota in questione era stato dato riscontro con altra n. 48431/2011 del 23 maggio 2011, pervenuta in pari data e protocollata al n. 4797/SegrVerPot-SgalPG del 23 maggio 2011, con la quale l'Avvocatura erariale (in riferimento alla nota Cont. n. 3056/11 comunicata nella precedente seduta) aveva accusato ricezione della nota trasmessa, pregando "codesta Assemblea di far conoscere con la massima sollecitudine e con lo stesso

mezzo se intenda o meno costituirsi nel giudizio intentato dal sig. Emanuele Maimone (...);

- con nota prot. n. 4728/SegrVerPotPG del 19 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari data), era stato chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo consulto avente ad oggetto: "Richiesta di parere su 'caso Catalano'. Deposito ricorso giurisdizionale. Procedibilità in Commissione gravame amministrativo.", cui era stato dato riscontro con nota Cons. 3458/11 del 23 maggio 2011, pervenuta in pari data e protocollata al n. 4798/SegrVerPot-SgalPG del 23 maggio 2011;

- della convocazione della presente seduta era stata data comunicazione all'on. Catalano sia presso lo studio dell'avv. Catalioto con nota prot. n. 4769/SegrVerPot-PG del 20 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari data), sia allo stesso deputato con nota prot. n. 4768/SegrVerPot-PG del 20 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari data). Della nuova convocazione era stata data altresì notizia al sig. Papa con nota prot. n. 4767/SegrVerPot-PG del 20 maggio 2011;

- con nota Cont. 3441/11 del 20 maggio 2011, pervenuta in pari data e protocollata al n. 4772/AulaPG-SgalPG del 23 maggio successivo, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso copia del ricorso al Tribunale civile di Palermo, presentato dal prof. Marcello Bartolotta, primo dei non eletti nella lista "Movimento per l'autonomia – Alleati per il Sud" per il collegio provinciale di Messina, ricorso già pervenuto a questa Assemblea regionale e sopra meglio indicato.

La Commissione era pertanto chiamata a deliberare, tra le altre, e che qui rileva, sulla questione pregiudiziale se dichiarare l'improcedibilità o meno, coma da prassi consolidata, dell'iter in Commissione attivato a seguito dell'esposto-denuncia di Papa, stante la concomitante pendenza di ricorsi giurisdizionali frattanto ritualmente notificati ed aventi il medesimo *petitum* della controversia all'esame della Commissione. Essa veniva risolta a maggioranza per il prosieguo in Commissione del relativo iter.

Nella successiva discussione pubblica, svoltasi a norma dell'art. 60 Reg. int. ARS (*di cui all'allegato resoconto stenografico*), dopo l'esposizione del relatore, on. Gucciardi, il rappresentante e difensore dell'on. Catalano, avv. Catalioto, spiegava il suo intervento chiedendo che la Commissione concludesse per l'improcedibilità o, in subordine, per l'infondatezza nel merito.

Va precisato in questa sede che, contrariamente a quanto inopinatamente asserito dall'avv. Catalioto nel suo intervento (cfr. resoconto stenografico seduta pubblica, pag. 11) le memorie dell'on. Catalano erano invece state già trasmesse all'avv. Sanseverino, come inconfutabilmente attestato da telefax del 23 dicembre 2010, integrato dal successivo del 28 dicembre 2010.

Senza che fosse sollevata eccezione alcuna, depositava, inoltre, copia autenticata del “verbale di dibattimento in grado di appello” della Corte di appello di Messina del 30 aprile 2001.

Al termine dell'intervento dell'avv. Catalioto, il relatore e l'avv. Sanseverino, consulente per gli affari legali dell'ARS, gli ponevano alcune domande, alle quali lo stesso avvocato rispondeva come da resoconto stenografico della seduta pubblica.

Dopodiché, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente sospendeva la seduta pubblica e la Commissione si riuniva quindi, a norma di regolamento interno, in seduta privata.

Indi, a conclusione della seduta privata, alla ripresa della seduta pubblica, il Presidente, alla presenza dell'on. Catalano, dava lettura del seguente deliberato (approvato a maggioranza):

“La Commissione per la verifica dei poteri

in seduta privata, seguita alla discussione in seduta pubblica sulla contestazione della causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Catalano Santo, detto Santino;

visto l'articolo 4, parte seconda, dello Statuto speciale della Regione;

visto l'articolo 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana e, segnatamente, fra gli altri, gli articoli 60, comma 6, e 61, comma 1,

delibera

di proporre all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'onorevole Catalano Santo, detto Santino.”.

F.to

Il Segretario della Commissione
(on. Alberto Campagna)

F.to

Il Presidente
(on. Francesco Cascio)

Palermo, lì 26 maggio 2011.

Indi, il Presidente dichiarava chiusa la seduta pubblica.

Successivamente, in data 3 giugno 2011, lo scrivente relatore depositava la relazione scritta ai

sensi dell'art. 60, comma 6, Reg. int. ARS, ai fini della successiva approvazione da parte della Commissione per la Verifica dei Poteri.

Quest'ultima, nella seduta n. 25 del 7 giugno 2011, su proposta del Presidente, approvava la presente, nominando lo scrivente relatore all'Assemblea e dandogli al tempo stesso mandato di apportare al relativo testo gli opportuni adattamenti per la discussione in Aula.

2. Diritto

Come riferito in narrativa, questa Commissione per la verifica dei poteri ha proposto all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'on. Catalano.

A tale deliberazione finale, la Commissione è pervenuta per le motivazioni appresso specificate.

La fattispecie in esame, assolutamente “nuova” per la Commissione, viene in rilievo sotto duplice profilo, uno procedurale e pregiudiziale, l'altro sostanziale e consequenziale.

Sotto il primo aspetto, è stato preliminarmente chiarito dall'Avvocatura erariale, come in narrativa illustrato, che compete all'Organo di verifica dei poteri dell'A.R.S. l'istruttoria sull'eventuale causa di incandidabilità contemplata dall'art. 15, comma 4, della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto appena detto, nell'ipotesi in cui la situazione di incandidabilità sia *preesistente* alla proclamazione, nel qual caso, come nella fattispecie che ricorre, essa è ordinariamente rilevata “a monte” dall'Ufficio elettorale. (Diversa è invece la procedura se la causa in questione *sopravviene*, a seguito della quale si fa luogo a sospensione ed eventualmente a decadenza dalla carica secondo il dettato legislativo).

Sciolto il nodo procedurale, resta da verificare, sul piano sostanziale, se al momento della presentazione della candidatura e, comunque, prima dell'elezione a deputato regionale (ex art. 15, comma 4, l. n. 55/90) l'on. Catalano avesse o meno i requisiti di “candidabilità” alla relativa carica.

Al riguardo, come anticipato in narrativa, è stato richiesto all'avv. Sanseverino, nella qualità di “consulente per gli affari legali” dell'A.R.S. ed “in considerazione della specifica competenza nelle materie penalistiche che la complessità del caso esige”, di esprimere parere “onde porre la Commissione nelle condizioni di proporre all'Aula, *ex informata conscientia*, le proprie motivate conclusioni per la definitiva deliberazione”.

Prima però di passare a quanto rassegnato nel suddetto parere legale ed in quelli integrativi

dello stesso consulente che, per quanto di competenza, si fanno integralmente propri in uno al parere ultimo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo richiamato in narrativa, si reputa utile delineare i contorni giuridici della recente figura dell'incandidabilità prevista dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 (e successive modifiche ed integrazioni) alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in argomento.

E così "(...) le ipotesi di "non candidabilità" alle elezioni previste dal primo comma [dell'art. 15, *n.d.r.*] non costituiscono altro che nuove cause di ineleggibilità che il legislatore ha ritenuto di configurare in relazione al fatto di aver subito condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravità. Ciò è confermato dal rilievo, da un lato, che, ai sensi del quarto comma, l'elezione di coloro che versano nelle indicate condizioni "*è nulla*" [corsivo e neretto aggiunti, *n.d.r.*] e, dall'altro, che la sopravvenienza del fatto dà luogo a conseguenze automatiche e necessarie, quali vanno considerate sia la "decadenza di diritto" (a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna) di cui al comma 4-quinquies, sia l'istituto - che forma oggetto specifico di censura - della "immediata sospensione" dalla carica: questa, infatti, ancorché adottata con procedure complesse, non può avere altra natura che quella di atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione determinatasi, privo di qualsiasi elemento di carattere valutativo e discrezionale." (*cfr. Corte cost., n. 407/92*).

"(...) la ratio posta a fondamento della legge 18 gennaio 1992 n. 16 (la quale ha, in sintesi, introdotto un'ampia disciplina in tema di eleggibilità e, in genere, di capacità di assumere e mantenere una serie di cariche o incarichi di varia natura nelle regioni e negli enti locali) è quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a valori costituzionali di primario rilievo (*cfr. sentt. nn. 407 del 1992, 197 e 218 del 1993*).

Appare pertanto evidente che la scelta discrezionale operata dal legislatore di equiparare - ai fini dell'adozione del provvedimento contemplato nelle norme impugnate - i soggetti condannati per delitto tentato a quelli condannati per delitto consumato non possa considerarsi irragionevole: considerate, infatti, le indicate finalità che la legge in esame intende perseguire e il ruolo ricoperto dai soggetti interessati, non illogicamente si è ritenuto di dare esclusivo rilievo alla capacità criminale di questi ultimi, a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento lesivo del bene giuridicamente protetto. *Né, ai fini della proposta questione, assume alcun rilievo il fatto che possa trattarsi di soggetti titolari di cariche elettive di diretta investitura popolare* [corsivo aggiunto, *n.d.r.*], circostanza cui il giudice a quo accenna non come autonoma censura, ma quale elemento di

accentuazione della presunta irragionevolezza della equiparazione operata dalla normativa in esame.” (cfr. Corte cost. n. 288/93).

“Si è inoltre osservato che la legge medesima [n. 16/92, modificativa della l. n. 55/90, n.d.r.] non contempla altro che ‘nuove cause di ineleggibilità che il legislatore ha ritenuto di configurare in relazione al fatto di aver subito condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravità’ (cfr. cit. sent. n. 407 del 1992). In altre parole, per quanto riguarda l'ipotesi in esame, *la condanna penale irrevocabile è stata presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di ‘indegnità morale’ a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, cioè, configurata quale ‘requisito negativo’ ai fini della capacità di assumere e di mantenere le cariche medesime* [corsivo aggiunto, n.d.r.]”. (cfr. Corte cost. n. 118/94).

Ed ancora: “Nel caso dei pubblici dipendenti, la Corte muoveva dalla sentenza n. 971 del 1988, con la quale l'istituto della destituzione di diritto a seguito di condanna penale, al di fuori del procedimento disciplinare, era stato espunto dall'ordinamento; a tale sentenza il legislatore si era adeguato con la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19. Di conseguenza, la citata sentenza n. 197 del 1993 ha ribadito, per la ‘particolare categoria di soggetti’ in esame, pur nell'ambito delle specifiche finalità della legge n. 16 del 1992 (cfr. sentenza n. 407 del 1992), l'esigenza ‘che la valutazione della compatibilità del comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da lui svolte nell'ambito del rapporto di impiego .. va ricondotta alla naturale sede del procedimento disciplinare, il quale, del resto, ben può concludersi con la irrogazione della sanzione destitutiva’.

Nulla di simile è configurabile nel caso di chi ricopra cariche pubbliche in virtù di un'investitura diretta o mediata del corpo elettorale. *È evidente che la previsione di casi di ineleggibilità non può che essere tassativa, non comportando per sua natura alcuna valutazione discrezionale da parte di qualsivoglia organo o autorità.* [corsivo aggiunto, n.d.r.] Nel caso poi di ineleggibilità sopravvenuta in seguito a condanna penale passata in giudicato, la declaratoria di decadenza ha carattere meramente ricognitivo, che esclude di per sé qualsiasi problematica procedimentale.” (cfr. Corte cost. n. 295/94).

Ma soprattutto vi è che “(...) tale non candidabilità va considerata come particolarissima causa di ineleggibilità (sentenza n. 407 del 1992) che il legislatore ha configurato in relazione a vicende processuali (condanna o rinvio a giudizio), e anche nel caso in cui siano adottate misure di prevenzione per indiziati di appartenenza a una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. *L'elezione di coloro che versano nelle condizioni di non candidabilità è nulla (art. 15, comma 4), senza che sia in*

alcun modo possibile per l'interessato rimuovere l'impedimento all'elezione, come invece è ammesso per le cause di ineleggibilità derivanti da uffici ricoperti attraverso la presentazione delle dimissioni o il collocamento in aspettativa (cfr. ancora la sentenza n. 97 del 1991). [corsivo e neretto aggiunti, n.d.r.]” (cfr. Corte cost. n. 141/96).

Inoltre, “le fattispecie di ‘incandidabilità’, e quindi di ineleggibilità, previste dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni, si collocano su un piano diverso, quanto a ratio giustificativa, rispetto a quello delle pene, principali ed accessorie. Esse non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, *ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate (cfr. sentenze nn. 118 e 295 del 1994), stabilito, nell'esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale l'art. 51, primo comma, della Costituzione, demanda appunto il potere di fissare ‘i requisiti’ in base ai quali i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.* [corsivo aggiunto, n.d.r.]

Ciò è tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa, l'ineleggibilità in questione si collegava a condanne anche non definitive, e perfino, in alcuni casi, al semplice rinvio a giudizio (art. 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992). Questa Corte, con la sentenza n. 141 del 1996, giudicò costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 51 della Costituzione, dette ipotesi, ma limitò la dichiarazione di illegittimità pur estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a norme ulteriori rispetto a quelle allora denunciate alle fattispecie di non candidabilità che avevano come presupposto il solo rinvio a giudizio o una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato o un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione non definitiva: *nell'implicito presupposto che, invece, non fosse illegittima l'esclusione della eleggibilità a seguito di condanna definitiva, secondo quanto, del resto, si ricava anche dall'art. 48, quarto comma, della Costituzione, che ammette possa farsi discendere da una condanna penale la perdita dell'elettorato attivo, e dunque anche di quello passivo.* [corsivo aggiunto, n.d.r.]

A seguito di tale pronuncia il legislatore, con l'art. 1 della legge n. 475 del 1999, ha riformulato le ipotesi di ‘incandidabilità’ già previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, limitandole ai casi di condanna definitiva o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, ma senza mutarne l'originario carattere di requisito negativo per l'accesso alle cariche.

In questi casi la condanna penale definitiva, al di là degli effetti penali ad essa propri, che seguono il regime per essi previsto dalla legge, costituisce presupposto oggettivo dell'operatività di un effetto ulteriore: in una logica che non è più quella del trattamento penale dell'illecito commesso, ma piuttosto quella della determinazione di condizioni nella specie, l'avvenuto accertamento

definitivo della commissione di un delitto che non consentono, a giudizio del legislatore, e in vista di esigenze attinenti alle cariche elettive e all'esercizio delle relative funzioni, l'accesso alle medesime cariche. A conferma di ciò, si può osservare anche che lo stesso art. 15, al comma 4-sexies, stabilisce che l'ineleggibilità non si applica se è concessa la riabilitazione. Tale statuizione sarebbe superflua, se si trattasse di un effetto penale, destinato di per sé ad estinguersi con la riabilitazione (art. 178 codice penale): mentre essa vale ad estendere l'effetto di rimozione, derivante dalla riabilitazione, al di fuori dell'ambito degli effetti penali della condanna, e precisamente a questa particolare causa di ineleggibilità. [corsivo e neretto aggiunti, n.d.r.]” (cfr. Corte cost. n. 132/2001).

Ed infine, “i delitti per i quali l'art. 15 citato prevede - dopo la condanna definitiva - la decadenza o anche - in caso di condanna non definitiva la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva sono appunto qualificati, secondo la giurisprudenza costituzionale, non tanto dalla loro gravità in relazione al ‘valore’ del bene offeso o all'entità della pena comminata, ma piuttosto dal fatto di essere considerati tutti dal legislatore come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di pericolosità sociale, non irragionevolmente ritenendoli il legislatore stesso, nell'ambito delle proprie, insindacabili scelte di politica criminale, parimenti forniti di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni criminali. Si giustifica in questo modo una disciplina molto rigorosa ispirata alla comune ratio di prevenire e combattere tali gravi pericoli allo scopo appunto di salvaguardare ‘interessi fondamentali dello Stato’ (sentenze n. 206 del 1999 e n. 184 del 1994).

Questa disciplina è stata dunque formulata dal legislatore in modo unitario, pur prendendo in considerazione diverse figure di reato, proprio per realizzare un efficace strumento - secondo la precisazione contenuta nel titolo della legge di ‘prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale’, attraverso l'individuazione, sulla base di criteri omogenei, di una serie di reati la cui commissione è appunto valutata - di per sé stessa e senza distinzione alcuna come indice di oggettiva pericolosità. In considerazione delle finalità che le norme in esame intendono perseguire e del ruolo ricoperto dai soggetti interessati, non appare dunque illogico che il legislatore, ai fini dell'applicazione della decadenza e della sospensione obbligatorie dalla carica elettiva, abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione delle fattispecie di reato in questione, senza avere riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice del merito, che possano incidere sull'entità della pena. E non appare quindi arbitraria, per queste stesse ragioni, neppure la scelta legislativa di non tenere conto delle eventuali circostanze del reato.

D'altra parte, le disposizioni legislative denunciate sono state formulate nei termini indicati anche per evitare possibili censure di ingiustificata diversità di trattamento o situazioni di incertezza nell'applicazione della misura interdittiva o sospensiva, derivanti anche da soluzioni

giurisprudenziali divergenti, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la pari capacità elettorale passiva dei cittadini, proclamata dall'art. 51 della Costituzione (sentenze n. 364 del 1996 e n. 280 del 1992). [corsivo aggiunto, n.d.r.]” (cfr. Corte cost. n. 25 del 2002).

Sulle stesse posizioni del Giudice delle leggi anche la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, che ravvisano nell'incandidabilità uno *status* di inidoneità funzionale assoluta non rimovibile da parte dell'interessato (cfr., rispettivamente, Corte cost. n. 141/96, cit.; Cass. civ., sez. I, n. 5449/2005; C.d.S., sez. V, n. 3338/2000).

Fin qui il quadro normativo e giurisprudenziale “in astratto”.

In concreto, come si diceva più sopra, la Commissione ha ritenuto di acquisire parere legale in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge nel caso in esame.

Rinviando integralmente *per relationem* ai pareri legali prodotti dal consulente dell'Assemblea avv. Enrico Sanseverino e dell'Avvocatura erariale, qui si passeranno in rassegna i punti salienti che possono trarsi dagli stessi.

Nel primo parere pervenuto (protocollato al n. 2281/SEGRVERPOTPG dell'8 marzo 2011) si afferma conclusivamente che “non sembra potersi mettere in dubbio che l'On.le Santo Catalano al momento della presentazione della candidatura versava in una causa di assoluta incandidabilità ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) della L. 55/90; ne consegue pertanto che a parere dello scrivente la Commissione verifica poteri dovrà richiedere all'Aula di pronunciare la decadenza del suddetto On.le Santo Catalano dalla carica di Deputato Regionale.” (cfr. parere cit., pag. 6).

Nel respingere le tesi difensive dell'on. Catalano, il parere si incentra sull'imprescindibilità della concessione della “riabilitazione”, che deriva dalla tassatività della “previsione normativa contenuta al comma 4 sexies della L. 55/90 in forza della quale solo la concessione della riabilitazione fa venir meno le cause di ineleggibilità o incandidabilità di cui alla L. 55/1990 né, peraltro, in tema di contenzioso elettorale può trovare applicazione l'art. 445 Codice di Procedura Penale ‘nella parte in cui questo prevede che la sentenza resa a seguito di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, atteso che nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto storico, non essendo il Giudice civile chiamato ad accertare autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da parte del candidato o del cittadino eletto, e l'elemento soggetto del dolo o della colpa, ma essendo tenuto unicamente a verificare se il candidato o l'eletto sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla Legge e se la condanna sia divenuta definitiva’ (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 8489 del 18.10.1994 - rv 488131).” (cfr. parere cit., pag. 4) .

La pronuncia di riabilitazione - si legge ancora nel parere - deve intervenire “(...) ‘prima della presentazione della candidatura, attesa l'efficacia soltanto ex nunc di tale pronuncia, e senza che

assuma, all'uopo, rilievo la data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato' (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 1362 del 02.02.2002 - rv 552037, conforme sul punto Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 7593 del 21.04.2004 - rv 572210 (...)", e che, pertanto, "il mancato conseguimento della pronuncia riabilitativa, prima della presentazione della candidatura, renda questa viziata ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 55/1990 (...)" (cfr. parere cit., pagg. 4 e 5).

Si conviene, infine, con quanto affermato nel parere (a pag. 6) circa l'irrelevanza della tesi dell'on. Catalano sull'asserita inammissibilità dell'esposto-denuncia di Papa per contrasto con la legge regionale 7 luglio 2009, n. 8.

Ed infatti, a parte le richiamate considerazioni dell'Avvocatura erariale, qui basti osservare che, all'atto dell'insediamento di Catalano nella carica, l'Assemblea non ha effettuato convalida alcuna della sua proclamazione ai sensi dell'invocato art. 51 del Regolamento interno dell'A.R.S.

Un'ultima questione: quella concernente gli asseriti effetti della circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998, n. 4/98, prodotta a suo tempo dall'on. Catalano a corredo della sua memoria difensiva.

Nel parere legale integrativo (protocollato al n. 3161/SEGRVERPOT del 30 marzo 2011), cui pure integralmente si rinvia, si chiarisce che a seguito di novelle legislative che hanno avuto ad oggetto la legge n. 55/90 (tuttora applicabile ai "consiglieri regionali" in forza dell'art. 274, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 267 del 2000: T.U. Enti locali) quella stessa circolare ministeriale è da considerarsi "*del tutto ininfluyente e superata* [corsivo aggiunto, *n.d.r.*]" (cfr. parere cit., pag. 3).

In buona sostanza, ciò in quanto solo dopo il 1998 la sentenza emessa a seguito di "patteggiamento" viene equiparata ad una sentenza di condanna (cfr. art. 1 l. n. 475/99), e fermo restando il comma 4 sexies dell'art. 15 della l. n. 55/90 sulla non applicabilità delle disposizioni in materia di incandidabilità nei confronti di chi, condannato con sentenza passata in giudicato, abbia avuto concessa la *riabilitazione* ai sensi dell'art. 178 del codice penale (cfr. parere cit., pag. 2).

A tali considerazioni aggiungasi che di recente - secondo il parere *de quo* - per effetto dell'equiparazione della sentenza ex art. 444 codice di procedura penale (cd. "patteggiamento") a sentenza di condanna, la Corte di Cassazione, anche in caso di patteggiamento, ha statuito che è configurabile l'interesse ad ottenere la riabilitazione anche in presenza di intervenuta dichiarazione di estinzione del reato a norma dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale (cfr. Cass., sez. I, sent. 18.06.2009, n. 31089, e sez. I, 12.04.2006, n.16026, richiamate da parere cit., pag. 3).

Concludendosi - sempre nel citato parere - che "il rigetto della istanza di riabilitazione da condanna penale di cui alla sentenza 30.04.2001 della Corte di Appello, irrevocabile il 20.07.2001, proposta dall'On.le Catalano, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Messina, con la Ordinanza del 27.10.2009 (comunque successiva alla presentazione della candidatura e della quale si è venuti a

conoscenza solo a seguito di specifica richiesta effettuata dal Presidente dell'ARS con nota del 16 marzo 2011) si riflette su quella previsione di assoluta incandidabilità nella quale versava l'on.le Catalano al momento della presentazione della propria candidatura.” (cfr. parere cit., pag. 3).

Ai “punti fermi” delle argomentazioni del consulente finora passati in rassegna venivano però a giustapporsi argomentazioni di segno opposto da parte dell'on. Catalano, di cui si ritiene doversi dare compiutamente conto ai fini dell'esatta comprensione degli ulteriori sviluppi della vicenda.

Ed infatti, nella seduta n. 18 del 5 aprile 2011, nel corso della programmata audizione del deputato regionale, il suo legale di fiducia, avv. Catalioto, depositava agli atti una memoria difensiva nella quale, in sintesi, affermava che la situazione in cui versava l'on. Catalano sarebbe astrattamente riconducibile ad una delle cause di incandidabilità di cui alla legge n. 55/1990, essendo lo stesso deputato stato condannato *ex art. 444* del codice di procedura penale [rubricato “Applicazione della pena su richiesta”, c.d. patteggiamento, *n.d.r.*] “con sentenza definitiva del luglio 2001 ad una pena superiore a sei mesi per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p..”.

Nonostante l'art. 15, comma 1-bis, della legge n. 55/1990, nel testo introdotto dalla legge n. 475/1999, disponga che “per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna”, l'avv. Catalioto puntualizzava alla Commissione i contenuti della circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998, n. 4/1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, circolare di cui – a suo avviso – la Commissione non poteva non tener conto.

Tale circolare – proseguiva – emanata “in relazione all'art. 1, comma 1, lett. c), dell'art. 15 L. 55/90, su concorde parere del Ministero di Grazia e Giustizia,” ha fornito “inequivoci chiarimenti, su due quesiti: a) quali sono le modalità operative della causa estintiva di cui all'art. 445 c.p.p.; b) gli effetti del patteggiamento sulle condizioni di ineleggibilità. Su quest'ultimo punto ha precisato che la sentenza di patteggiamento è equiparata a pronuncia di condanna, anticipando così l'introduzione del comma 1 bis aggiunto all'art. 15 L. 55/90 dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.” (cfr. memoria difensiva prodotta).

L'avv. Catalioto si soffermava, in particolare, su quanto affermato nella circolare ministeriale secondo cui l'effetto estintivo della misura inibitoria proprio del decorso del termine di 5 anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. (e riguardante il reato ed ogni effetto penale), è più ampio di quello previsto per la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.

Orbene – proseguiva – poiché ai sensi dell'art. 445 c.p.p. anche gli effetti penali della sentenza di patteggiamento si estinguono decorsi cinque anni a condizione che non siano frattanto intervenute determinate cause ostative individuate dal legislatore, l'istituto dell'estinzione del reato per decorso del tempo trovava piena applicazione al caso di specie, come risultava dal provvedimento della

Corte di Appello di Messina n. 213/10GE, che ha dichiarato estinto il reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato, provvedimento allegato alla seconda memoria difensiva del 12 ottobre 2010 prodotta dallo stesso deputato.

Alla luce, pertanto, delle superiori argomentazioni e della documentazione già trasmessa dall'on. Catalano, affermava che la vicenda sarebbe dovuta già essere stata archiviata dalla Commissione.

Tuttavia, avendo appreso dalla stampa che, a seguito di parere legale fornito dall'avv. Enrico Sanseverino (consulente per gli affari legali dell'ARS) la Commissione sarebbe stata sul punto di contestare all'on. Catalano una causa di incandidabilità, comunicava che lo stesso deputato, nell'esercizio del proprio diritto di accesso, non aveva avuto copia del parere legale reso dall'avv. Sanseverino sul caso in parola.

Dalla documentazione rilasciata in copia all'on. Catalano – proseguiva – era emerso che l'istruttoria svolta dalla Commissione aveva acclarato l'autenticità dei certificati prodotti a suo tempo dallo stesso deputato, mentre non vi era traccia di interlocuzione alcuna con il Prefetto di Palermo o di Messina, né col Commissario dello Stato per la Regione siciliana in ordine all'applicabilità della più volte citata circolare n. 4/1998 al caso in esame, organi cui tale provvedimento era stato allora trasmesso.

Ribadiva ancora una volta che la Commissione non poteva prescindere dalla circolare in questione, da cui non ci si sarebbe potuti discostare sulla base di pareri forniti da consulenti legali, essendo la materia *de qua* riservata alla competenza esclusiva del legislatore nazionale.

Dichiarava che, per effetto del decorso del termine temporale di cui all'art. 445 c.p.p., l'on. Catalano era da considerarsi pienamente riabilitato, e a conferma di quanto sopra – sosteneva – deponeva la giurisprudenza delle supreme magistrature penali, civili ed amministrative.

Citava, in particolare, la recente decisione n. 1308/11 del 2 marzo 2011 (acclusa alla memoria difensiva prodotta e fatta distribuire ai componenti presenti), in materia di permesso di soggiorno, del Consiglio di Stato, sez. VI, della quale leggeva il seguente stralcio: “E’ stato posto il rilievo in giurisprudenza la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione - quali previsti dall'art. 178 c.p. - e quelli di estinzione del reato per positivo decorso dell'arco temporale previsto dall'art. 445, comma 2 c.p.p., nei casi di applicazione della pena su richiesta così che, al realizzarsi detta seconda condizione, viene meno ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689, comma 2, lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo.”.

Dava poi lettura della massima della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I penale, n. 534 del 1999, anch'essa acclusa alla memoria difensiva prodotta e fatta distribuire in copia ai componenti presenti, che così testualmente recita: "Attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, deve escludersi che, una volta realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo."

Evidenziava alla Commissione che la giurisprudenza citata da Papa (autore dell'esposto-denuncia), se letta attentamente e nella sua interezza, non poteva trovare applicazione al caso di specie, per le seguenti motivazioni: 1) l'on. Catalano aveva chiesto ed ottenuto il patteggiamento; 2) era decorso il termine di sette anni tra la data in cui la sentenza della Corte d'Appello era divenuta irrevocabile (2001) e la data di accettazione della candidatura (2008), senza che fosse frattanto intervenuta causa ostativa alcuna all'estinzione del reato di cui all'art. 445 c.p.p.; 3) l'autenticità dei certificati penali del Casellario giudiziale rilasciati dal Sistema informativo del Casellario giudiziale del Ministero della Giustizia (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) nonché dei certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), acclusi alla memoria di difesa prodotta a suo tempo dall'on. Catalano.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, chiedeva l'archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione nei confronti del proprio assistito.

Terminata l'audizione, l'avvocato Sanseverino forniva ulteriori chiarimenti tecnico-giuridici e, dopo breve discussione, la Commissione all'unanimità approvava la proposta del Presidente di rinviare la discussione, per dar modo allo scrivente di condurre i dovuti approfondimenti alla luce della nuova memoria prodotta e delle connesse argomentazioni esposte dall'avv. Catalioto.

Detti chiarimenti, anticipati dall'avv. Sanseverino nella seduta n. 18 del 5 aprile 2011, venivano poi meglio articolati nel terzo ed ultimo suo parere (pervenuto in data 12 aprile 2011 e protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di pari data), il cui nucleo fondamentale è stato successivamente riassunto ed integrato dall'Avvocatura erariale con la nota Cons. n. 2475/11 sopra citata.

Quindi, nella seduta di Commissione n. 19 del 13 aprile 2011, l'avv. Sanseverino, appositamente interpellato, dichiarava preliminarmente che la decisione di richiedere copia della

sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina prima all'on. Catalano, e poi alla Cancelleria penale dello stesso giudice di II grado, nasceva dalla necessità di verificare se trattavasi di decisione emessa *ex art. 444 c.p.p.* [rubricato "Applicazione della pena su richiesta", c.d. patteggiamento in I grado, *n.d.r.*] ovvero ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., oggi abrogato, riguardante il cosiddetto "patteggiamento in appello".

Come meglio argomentato nel parere in parola, integrato dallo stesso consulente con allegati distribuiti in copia ai componenti presenti in corso di seduta, l'avv. Sanseverino precisava che il menzionato art. 599 c.p.p. consentiva alla parte appellante, già condannata in primo grado, di rinunciare ai motivi di appello e concordare con il Pubblico Ministero la pena da irrogare nel giudizio di secondo grado.

In ordine ai differenti effetti prodotti dai due tipi di patteggiamento precisava come la giurisprudenza fosse copiosa.

Nel ricordare, infatti, quanto contenuto nella memoria dell'on. Catalano circa gli asseriti effetti *ope legis* della dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., affermava che l'effetto estintivo in parola non si produce *ipso iure*, necessitando di apposita pronuncia in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione, e ciò al fine di accertare che le condizioni previste dalla menzionata disposizione si fossero concretamente realizzate.

Ciò risultava chiaramente – a suo avviso – dalla stessa motivazione del provvedimento della Corte di Appello di Messina n. 213/10GE, che aveva dichiarato estinto il reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato, e di cui dava lettura.

Orbene – poiché la pronuncia della Corte d'Appello in questione era datata 8 ottobre 2010 – ribadiva che l'on. Catalano, al momento di accettazione della candidatura, versava comunque in una situazione di incandidabilità.

Faceva poi rilevare ancora una volta alla Commissione che l'istanza alla Corte d'Appello di Messina per ottenere la dichiarazione di estinzione del reato era stata preceduta dalla richiesta di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Messina, che – com'è noto – l'aveva rigettata con ordinanza del 27-28 ottobre 2009. E, come si evinceva dalla lettura della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Messina, emessa ai sensi del sopra richiamato art. 599 c.p.p. (e non già dell'art. 444 c.p.p.), riconfermava – secondo consolidata, conforme giurisprudenza – i pareri precedentemente resi.

A sostegno di quanto illustrato, dava infine lettura della massima della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, 28 ottobre 1999, n. 13484 [di cui agli allegati distribuiti], che così testualmente recita: "All'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599 c.p.p. (ed all'istituto provvisorio del patteggiamento in cassazione di cui all'art. 3 l. 19 gennaio 1999 n. 14) non

è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado di cui agli art. 444 ss. c.p.p., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444, come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: né la riduzione sino ad un terzo della pena principale, né la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, né l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Mancando la eadem <ratio> tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in I grado. Tutto al più nel patteggiamento di II grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti”.

Al termine della prolusione del consulente legale, la Commissione, all'unanimità approvava la proposta del Presidente di aggiornare la relativa discussione del punto ad altra seduta in considerazione delle argomentazioni esposte dall'avv. Sanseverino in replica alle tesi del legale di fiducia dell'on. Catalano e dell'esigenza di attendere il pronunciamento dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda *de qua* frattanto richiesto.

Il travagliato iter storico-argomentativo della vicenda in esame ha finalmente raggiunto il suo epilogo, come già sopra ricordato, con il più volte citato parere del 15 aprile 2011, con il quale l'Avvocatura erariale ha ritenuto che fossero “*da condividere le conclusioni raggiunte dall'Avv. Enrico Sanseverino nei pareri resi al Presidente dell'Assemblea regionale* [corsivo e neretto aggiunti, *n.d.r.*]”.

Dopo aver confermato la tesi del consulente circa “l'impossibilità di applicare i benefici previsti dall'art. 445 c.p.p. [al cosiddetto patteggiamento in I grado di cui al precedente art. 444, *n.d.r.*] alla diversa fattispecie regolata dal successivo art. 599 [c.d. patteggiamento in appello, oggi abrogato, *n.d.r.*], con la conseguente incandidabilità, in ogni caso, dell'on. Catalano, in mancanza di un provvedimento di riabilitazione precedente alla data di presentazione della candidatura [corsivo e neretto aggiunti, *n.d.r.*]”, la stessa Avvocatura ha affermato che “esattamente il professionista [avv. Sanseverino, *n.d.r.*] ha sottolineato l'applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 15 della L. 55/1990. Conclusione, questa, da ritenere corretta sia in considerazione dei principi che regolano la successione delle norme nel tempo (puntualmente riferiti dall'avv. Sanseverino), sia in considerazione della specialità delle norme dettate dalla L. 15/1990 cit..”.

A questo punto, lo scrivente relatore reputa illuminante riportare per intero il ragionamento dell'Avvocatura medesima: "In proposito, va rimarcata l'esigenza di una valutazione particolarmente rigorosa dei requisiti per l'accesso alle cariche elettive, tale perciò da giustificare la necessità di una specifica e positiva pronunzia (rimessa al giudice) sui presupposti per la concessione della riabilitazione alla quale l'art. 15 della L. 55/1990 subordina il venir meno degli impedimenti alla presentazione della candidatura.

Dunque, - anche a voler dar credito alle osservazioni esposte nella memoria difensiva dell'on. Catalano in ordine all'insussistenza, in linea generale, di un interesse a chiedere la riabilitazione per una condanna a seguito di 'patteggiamento', quando già si siano verificati gli effetti estintivi di cui all'art. 445 c.p.p. - l'interesse a chiedere la riabilitazione dovrebbe ritenersi radicato, nella concreta fattispecie, sulla disposizione speciale di cui al ridetto art. 15.

Sotto questo profilo, va altresì considerato che, ai sensi dell'art. 179 cod. pen., la concessione della riabilitazione è subordinata alla circostanza che il condannato 'abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta', che spetta solo al giudice valutare.

Si tratta dunque di una valutazione diversa e più ampia di quella (che, come sottolineato dall'avv. Sanseverino avrebbe dovuto pur sempre provenire dal giudice in data anteriore alla presentazione della candidatura) affidata 'all'automatismo' di cui all'art. 445 c.p.p.; e tale valutazione investe profili diversi da quello consistente nella mancata commissione di ulteriori reati nel periodo previsto dall'art. 445 cit., nel cui ambito 'la personalità dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel periodo intermedio fra quello del fatto per il quale è pronunzia negativa (sia essa di condanna o di applicazione di misura di prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla sua condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne' (Cass., I sez. pen., 27-2-1999 n. 5470).

Le considerazioni che precedono confermano allora, alla luce della ricordata esigenza di rigorosa valutazione dei presupposti per l'accesso alle cariche elettive, la necessità di una puntuale verifica dei presupposti medesimi, che la norma speciale subordina alla valutazione resa dal giudice nell'ambito del procedimento di riabilitazione.

Avuto riguardo a ciò non può non assumere rilievo la circostanza che l'istanza di riabilitazione per la condanna della Corte d'Appello di Messina di cui qui si tratta sia stata in concreto rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Messina con provvedimento del 27/28-10-2009, con correlato giudizio

negativo in ordine a quel completo ‘ravvedimento’ che deve considerarsi presupposto per l’accesso alle cariche elettive. L’esattezza della conclusione che precede trae conferma dai principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui ‘tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personale’ (Cass., I sez. pen., 17-12-2008 n. 1063)”.

Come già ricordato in narrativa (cfr. par. 1), perveniva alla Commissione copia del ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, volto a far dichiarare l’incandidabilità dell’on. Catalano mentre invece non si aveva ancora notizia della rituale notifica *ex lege* dello stesso ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la sola a determinare la valida instaurazione della controversia innanzi al giudici ai fini dell’applicabilità della prassi consolidata di dichiarazione l’improcedibilità dell’iter attivato in Commissione.

Alla luce di ciò, la Commissione approvava la relazione del relatore a maggioranza aprendo il subprocedimento di contestazione in seduta pubblica.

Senonché, pervenuta la notifica del ricorso Maimone da parte dell’Avvocatura erariale, la Commissione si trovava a dover decidere se dichiarare l’improcedibilità in ossequio alla più volte citata prassi ovvero se dare seguito alle indicazioni, seppur sommarie, contenute nella nota di trasmissione della stessa Avvocatura ed asseverate dal consulente per gli affari legali dell’ARS, avv. Sanseverino, che deponevano invece per il prosieguo del procedimento di Commissione senza preclusione alcuna.

Tali dubbi venivano condensati nella nuova richiesta di parere all’Avvocatura distrettuale, in cui si faceva presente preliminarmente che, nella seduta di Commissione n. 22 del 18 maggio 2011, ci si era chiesti se l’inciso secondo il quale l’esercizio dei poteri della Commissione “*non è comunque precluso dall’iniziativa giudiziaria del sig. Maimone*” avesse l’effetto o meno di invalidare l’incontestata prassi seguita dalla Commissione di dichiarare improcedibili i gravami pendenti innanzi a sé stessa “ogniquale volta abbia riscontrato la contemporanea pendenza di altrettanti gravami giurisdizionali contro il medesimo atto di proclamazione degli eletti”, astenendosi “dall’attività di convalida delle elezioni, in attesa dell’esito definitivo del gravame presentato in sede giurisdizionale” (cfr. parere Avvocatura Cont. n. 2390/99 del 22 febbraio 2000).

Nel merito, le considerazioni della Commissione sono quelle di seguito rappresentate.

La prassi sinora pacificamente adottata, oltre che essere suffragata dall’autorevole parere poc’anzi citato, si è sempre basata su ben precisi orientamenti giurisprudenziali dell’Autorità giudiziaria tanto ordinaria che amministrativa, diffusamente richiamati in special modo dalle relazioni approvate all’unanimità dalla Commissione stessa sui casi “Maesano-Nicotra” e “Grasso-

Nicotra”, rispettivamente datate giugno ed ottobre 2010.

Siffatti orientamenti giurisprudenziali spaziano dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 2 del 27 gennaio 1978, all’Ad. Plen. n. 16 del 27 novembre 1989, dal C.G.A., sez. giur., n. 58 del 12 marzo 1992 (richiamate dal parere Cont. n. 2390/99 cit.), alla Corte di Cassazione, sez. I civile, 18 marzo 2004, n. 5466, a Cass., SS.UU., ordinanza n. 6619 del 21 marzo 2006, a Cass., sez. trib., sentenza n. 17602 del 28 luglio 2010.

In estrema sintesi, rinviando integralmente *per relationem* alle citate pronunzie di cui ampi stralci sono riportati nelle menzionate relazioni approvate, la giurisprudenza, tanto amministrativa quanto ordinaria, ha recisamente statuito che, in forza della prevalenza del momento (e della decisione) giurisdizionale sul momento (e la decisione) amministrativa, della quale quella giustiziale è una specie, fa sì che, in nome dei principi altrettanto generali di non contraddizione e di economia dei mezzi giuridici, il rimedio amministrativo (beninteso avente lo stesso *petitum* di quello giurisdizionale), essendo istituzionalmente subordinato a quello, si arresti quando la controversia è stata portata (“trasposta”) al livello del primo, con l’obbligo per l’autorità decidente di dichiarare improcedibile il ricorso amministrativo.

Ed infatti, sempre secondo la citata giurisprudenza, “*electa una via non datur recursus ad alteram*” per il radicarsi della procedura giurisdizionale che elide il sottostante interesse tutelabile” in sede amministrativa.

Tali principi, secondo l’insegnamento della Suprema Corte di legittimità (Cass., sez. trib., sent. n. 17602/10 cit.), sono inquadrabili peraltro nel “sistema dei ricorsi amministrativi secondo la struttura conferita dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dalla l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ed in particolare dall’art. 20, comma 2, n. 1, di questo secondo atto normativo, secondo cui, se siano interessate più persone il ricorso al Tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri (...). Un siffatto diritto al ricorso è caratterizzato dall’alternatività, sicché, quand’anche si verifichi l’eventuale compressione della fase amministrativa interinale (...) non resta compromesso il principio di effettività della tutela giurisdizionale, l’unica a dover essere assicurata davanti all’autorità preposta alla tutela dei diritti soggettivi con pienezza del rispetto del contraddittorio”.

Del resto, anche le Corti di merito hanno sostenuto di recente che non è possibile “attivare la tutela giurisdizionale ed al contempo continuare a coltivare il procedimento amministrativo. La tutela giurisdizionale e la prosecuzione del procedimento amministrativo si pongono in rapporto di alternatività: *electa una via non datur recursus ad alteram* (...) il che determina l’improcedibilità del procedimento amministrativo, in ragione del principio di prevalenza della funzione giurisdizionale su quella amministrativa.”. La Corte di merito conclude citando la massima dell’Ad. Plen. del

Consiglio di Stato 24 novembre 1989, n. 16, già citata (cfr. Tribunale Reggio Calabria, 14 novembre 2002).

Per cui, stando al Consiglio di Stato, sez. II, 12 febbraio 1996, n. 88, “l’improcedibilità del ricorso amministrativo in presenza di una successiva impugnativa proposta in sede giurisdizionale comporta una carenza di potere decisorio da parte dell’amministrazione, restando detto potere riservato in via esclusiva al giudice amministrativo” (cfr. massima tratta da *Leggi d’Italia – Repertorio di Giurisprudenza*).

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che, sempre secondo la giurisprudenza, il ricorso innanzi alla Commissione va qualificato quale “ricorso gerarchico improprio”: cfr. Consiglio di Stato, sez. V, dec. 14 dicembre 1989, n. 844, e Corte Cost., sent. n. 59/68, nonché Corte di Cassazione civ., sez. I, 29/12/1999, n. 14707, vertente proprio su fattispecie di ineleggibilità nel Consiglio regionale della Valle d’Aosta, sentenze tutte citate nelle relazioni approvate dalla Commissione sopra richiamate.

Nel caso che ricorre, il procedimento in Commissione è stato azionato a seguito di “esposto-denuncia” di un elettore del medesimo collegio in cui era stato eletto l’on. Catalano.

Infatti, a norma dell’art. 52 del Regolamento interno, “le proteste o i reclami elettorali devono essere firmati o *da elettori del collegio* o da candidati che ivi ottennero voti”.

L’esposto in questione rientra, invero, nel più ampio *genus* del reclamo elettorale: soccorre al riguardo la giurisprudenza parlamentare delle Camere in materia elettorale, che, com’è noto, si configura quale funzione giurisdizionale a tutti gli effetti, di natura esclusiva (cfr. Cassaz., SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9151).

Ebbene, nella seduta del 31 luglio 1996 della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, il suo Presidente osservava, e la Giunta approvava, la ripartizione dei reclami in “ricorsi” ed “esposti”: mentre i primi sono caratterizzati da un interesse diretto, personale e concreto al ricorso in capo al soggetto che li presenta, qualora il reclamo fosse presentato da un soggetto sprovvisto di tali requisiti, il reclamo stesso assume natura sostanziale di esposto: la legge elettorale non prevede, ma non esclude, la presentazione di atti aventi natura di esposto, disciplinando in maniera indistinta, all’art. 87 del Testo unico della legge per l’elezione della Camera dei deputati, le figure delle contestazioni, delle proteste e dei reclami.

Parallelamente al Testo unico della Camera, l’art. 61 della legge elettorale siciliana si esprime in maniera analoga, statuendo che all’Assemblea regionale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti e che l’ARS pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all’ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente, e che le proteste e i reclami non presentati

agli uffici elettorali devono essere trasmessi alla Segreteria dell'Assemblea entro il termine di 20 giorni dalla proclamazione.

L'articolo di legge conclude disponendo che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 20 giorni dalla proclamazione.

In virtù di quanto appena ricordato, la Commissione ha avviato il procedimento teso ad accertare la validità o meno dei titoli di legittimazione dell'on. Catalano a ricoprire la carica di deputato regionale.

L'esposto-denuncia, infatti, benché presentato fuori termine (dei 20 giorni dalla proclamazione), è stato fatto proprio dalla Commissione in virtù dei poteri ad essa spettanti di attivarsi anche *ex officio*, potere già affermatosi nella prassi e condiviso dalla dottrina (cfr. Di Ciolo – Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, 2003, pagg. 188 e 204) e, per quanto riguarda l'ARS, cfr. XIII legislatura, Commissione Verifica Poteri, seduta n. 11 del 9 dicembre 2004.

In quella occasione, inoltre, il Presidente chiariva che “in entrambi i casi (attivazione ‘su ricorso’ ed attivazione ‘d’ufficio’) occorre tenere conto di eventuali ricorsi diretti all'autorità giudiziaria, in ossequio al principio della prevalenza del momento giurisdizionale su quello (amministrativo) della Commissione.”.

Pertanto, anche nel caso che qui ricorre, la Commissione si è occupata tecnicamente di un “reclamo” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 61 della legge elettorale siciliana e degli articoli 52 e 61, comma 4, Reg. int. ARS.

Ad abundantiam soccorre anche il tenore perentorio dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, secondo cui – come sopra ricordato – l'organo che ha deliberato la nomina (proclamazione) o la convalida è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza di cause di incandidabilità, per non tacere – infine – dell'applicazione analogica del comma 3 dell'art. 51 del Regolamento assembleare, che addirittura ammette la revoca dell'avvenuta convalida qualora sussistano motivi di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalida stessa.

Pertanto, per tutto quanto precede, legittimamente la Commissione si è interrogata sull'obbligo o meno di dover dichiarare l'improcedibilità del gravame innanzi ad essa pendente dopo aver preso atto dell'inciso della comunicazione di codesta Avvocatura in premessa richiamato.

E l'interrogativo permane anche qualora si volesse configurare l'attività di accertamento fin qui condotta dalla Commissione come procedimento di convalida *tout court* di cui al comma 2 (e non già 4) dello stesso Regolamento interno dell'ARS.

Ed infatti, secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, le due attività riservate all'Assemblea regionale, quella di convalida pura e semplice dell'elezione dei propri componenti

(art. 61, comma I, parte I, l.r. n. 29/2951) e l'altra (eventuale) del giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami, sono comunque riferibili alla fase amministrativa del contenzioso elettorale (cfr. Corte Cost. n. 29/2001, punti 3 e 4 in diritto; e Corte Cost. n. 113/93, punto 4 in diritto, che qualifica come "contenzioso" quello disciplinato dagli articoli 40-61 del Regolamento interno dell'ARS, vale a dire dell'intera Sezione IV dello stesso testo normativo, interamente dedicata alla Commissione per la verifica dei poteri).

Alla luce delle superiori considerazioni ed in definitiva di tutto il *corpus* giurisprudenziale che ha fino ad oggi suffragato e corroborato l'incontestata prassi adottata da oltre un decennio dalla Commissione Verifica Poteri, in uno all'autorevole parere dell'Avvocatura erariale del febbraio 2000, si chiedeva di voler esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. citata perché la Commissione, *ex informata conscientia*, potesse deliberare sulla improcedibilità o meno, avendo ben presente, peraltro, la prospettiva di porre in essere disparità di trattamento rispetto a casi analoghi come quelli di cui alle relazioni menzionate.

Nella nota di riscontro, l'Avvocatura distrettuale osservava, nei passaggi più salienti e pertinenti alla specialità del caso che ricorre, che <<la questione di cui all'oggetto possa e debba trovare soluzione in forza di diverso ordine di considerazioni, cui pure fa cenno la nota in riferimento.

Invero, codesta stessa Assemblea richiama la disciplina dettata dall'art. 15 della L. 55/1990 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale"), in forza della quale "Non possono essere candidati alle elezioni regionali ... e non possano comunque ricoprire le cariche di consigliere regionale..." coloro, tra gli altri, che hanno riportato condanna definitiva per talune fattispecie delittuose (comma 1) normativamente individuate. "Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna" (comma 1 bis), salvo peraltro che sia stata pronunciata la riabilitazione. "L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse" (comma 4).

(...) Nell'esercizio di tale funzione, gli organi competenti non potrebbero non tener conto delle ricordate disposizioni dell'art. 15 della L. 55/1990, che sanciscono la nullità (che va soltanto dichiarata) dell'elezione di chi si trovi nelle situazioni descritte dal medesimo art. 15, radicalmente vietandogli di ricoprire la carica e imponendo addirittura la revoca della convalida che fosse stata eventualmente pronunciata (a maggior ragione, dunque, imponendo una determinazione negativa, di contenuto appunto dichiarativo, nel caso che ricorra taluna delle situazioni disciplinate dal ridetto

art. 15).

Si tratta - in considerazione della peculiarità e della particolare rilevanza degli scopi perseguiti dal Legislatore nazionale in una materia esclusivamente riservata alla sua potestà - di una disciplina speciale, la cui inosservanza non potrebbe essere giustificata dall'applicazione degli ordinari principi che regolano i rapporti tra rimedi giustiziali e giurisdizionali, anche qualora si volesse ritenere che l'esposto del sig. Papa abbia in effetti determinato l'insorgenza di un ricorso amministrativo.

Né, ad avviso della Scrivente, a fronte dell'indefettibile obbligatorietà dell'adempimento previsto dal ripetuto art. 15 ("è tenuto") potrebbe ritenersi plausibile l'opzione di una mancata pronunzia sulla questione (in tesi idonea a determinare una tacita convalida della proclamazione), che finirebbe col consentire agli Organi dell'Assemblea una sorta di "non liquet" in ordine ad una questione sulla quale tanto le disposizioni del regolamento interno (che prevedono comunque una decisione sulla convalida) quanto quelle della legislazione statale (che impongono una eventuale dichiarazione di nullità dell'elezione e/o di revoca della convalida, vietando comunque l'esercizio della funzione ai soggetti che versino nelle situazioni previste) contemplano comunque un obbligo di pronunzia. (...) >> (cfr. nota Avvocatura 48427/2011 del 23 maggio – Cons. n. 3458/11, cit.).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, in ragione delle peculiarità del caso evidenziate dall'Avvocatura erariale (riguardo alla dirimente specialità della disciplina di cui all'art. 15 della legge n. 55/90 e "dell'indefettibile obbligatorietà dell'adempimento" ivi previsto), a maggioranza si è determinata per il prosieguo del giudizio di contestazione della causa di incandidabilità originaria in capo all'on. Catalano.

Nel merito, il contenuto dei pareri acquisiti dalla Commissione (quelli dell'avv. Sanseverino e quello confermativo dell'Avvocatura erariale) non è stato inficiato né dall'intervento svolto dall'avv. Catalioto in seduta pubblica, né tantomeno dalla documentazione da questi prodotta ("verbale di dibattito in grado di appello" della Corte di appello di Messina del 30 aprile 2001 in narrativa menzionato).

La Commissione, in buona sostanza, ha riconfermato le motivate conclusioni di cui alla "Relazione sulla causa di incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto Santino", alla luce dell'istruttoria svolta, di quanto emerso nel corso della seduta pubblica e della consulenza tecnica fornita dall'avv. Sanseverino.

Ed infatti, il consulente legale dell'ARS, nuovamente interpellato sugli aspetti tecnici emersi nel corso della discussione pubblica, ha precisato che, dalla lettura della sentenza di condanna della Corte d'appello di Messina del 30 aprile 2001, si evince che all'on. Catalano è stata inflitta la pena per il reato più grave (art. 479 c.p.) pari ad anni 1 e mesi 9 di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. di ulteriori mesi 2 per il delitto di cui all'art. 323 c.p. La fattispecie in parola è pertanto riconducibile

alle ipotesi di incandidabilità di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 55/90.

Come affermato dallo stesso consulente in uno dei pareri resi, occorre distinguere tra le sentenze di patteggiamento emesse ex art. 444 c.p.p. [rubricato "Applicazione della pena su richiesta", c.d. patteggiamento, *n.d.r.*] e le altre emesse ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., oggi abrogato, riguardante il cosiddetto "patteggiamento in appello", ai sensi del quale si consentiva alla parte appellante, già condannata in primo grado, di rinunciare ai motivi di appello e concordare con il Pubblico Ministero la pena da irrogare nel giudizio di secondo grado.

In altre parole, sono state riconfermate le differenze tra i due tipi di patteggiamento, poiché al "patteggiamento in appello" non sono riconducibili i medesimi effetti premiali propri dell'istituto previsto dall'art. 444 c.p.p.

Contrariamente, infatti, a quanto più volte sostenuto dall'avv. Catalioto circa i presunti asseriti effetti *ope legis* della dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., è stato chiarito che l'effetto estintivo in parola non si produce *ipso iure*, necessitando invece di apposita tempestiva pronuncia in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione.

Con riferimento, poi, al documento depositato dall'avv. Catalioto nel corso della seduta pubblica, si è preso atto che trattasi di copia autenticata del verbale di dibattimento in grado di appello della Corte d'Appello di Messina del 30 aprile 2001, nel quale risulta "consacrato" l'accordo, ai sensi dell'abrogato art. 599 c.p.p., tra le parti processuali circa la pena da irrogare all'on. Catalano.

Conclusivamente, sulla base di quanto sopra illustrato e descritto, la Commissione nel merito, (vale a dire sulla sussistenza della causa di incandidabilità originaria), ha fatto propri *in toto* tutti i pareri legali acquisiti, sia dell'Avvocatura erariale che del consulente per gli affari legali dell'ARS, non essendo emersi dalla discussione svoltasi in seduta pubblica elementi nuovi, come confermato dal consulente per gli affari legali dell'ARS medesimo, circa l'insussistenza originaria dei requisiti di candidabilità in capo all'on. Catalano Santo, detto Santino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni.

. *****

Va infine puntualizzato che nessuna conseguenza invalidante sulle operazioni elettorali è prevista dalla legge nel caso di declaratoria di nullità dell'elezione dell'incandidabile.

La giurisprudenza del "Consiglio di Stato ha escluso che, in caso di ineleggibilità (V Sezione n. 3338 del 15 giugno 2000) o in caso di incandidabilità (V Sezione n. 2333 del 2 maggio 2002) di consiglieri, si dia luogo ad annullamento delle operazioni elettorali. Si procede, invece, alla surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile. Anche in quest'ultimo caso, la sanzione

di nullità è stabilita soltanto per l'elezione del candidato (cit. n. 2333 del 2002), senza conseguenze invalidanti ulteriori. E la riprova del limitato effetto della ineleggibilità - nel caso che qui interessa - è che è dato allo stesso organo eletto il potere di decidere su tale condizione. Il che postula la validità della sua costituzione, con inconfigurabilità della nullità di qualsiasi operazione elettorale intervenuta." (cfr. C.d.S., sez. V, 23.08.2006, n. 4948).

E del resto, dopo iniziali oscillazioni, anche la giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (concernente, invero, fattispecie attinenti esclusivamente ad enti locali territoriali minori) si è uniformata di recente a quella del Consiglio di Stato citata (cfr. C.G.A., sez. giur., 20.01.2003, n. 22; 19.03.2010, n. 400; 19.10.2010, n. 1276).

3. Conclusioni

Per le suesposte ragioni,

s i p r o p o n e

all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'on. Catalano Santo, detto Santino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990.

IL RELATORE

(On. Baldassare Gucciardi)

Allegato 2

*Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura*



RESOCONTO STENOGRAFICO

**SEDUTA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
(PUBBLICA)**

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2011

Presidenza del Presidente Cascio

*A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio dei Resoconti*

INDICE

Assemblea regionale siciliana

(Commissione per la verifica poteri)

PRESIDENTE	3, 9, 12, 13, 16
GUCCIARDI, relatore	3, 14, 16
ARENA, vicepresidente	12
CATALIOTO, legale di fiducia dell'on. Catalano	9, 11, 12, 14, 15, 16
SANSEVERINO, avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS.	11, 14, 15

La seduta è aperta alle ore 12.04

PRESIDENTE. La seduta pubblica è aperta.

L'ordine del giorno reca: "Discussione in seduta pubblica sulla contestazione della causa di incandidabilità originaria in capo all'on. Catalano Santo, detto Santino".

Ricordo che la presente seduta segue all'apposito avviso di convocazione di cui all'art. 53 Reg int. ARS del 3 maggio 2011 e al rinvio della trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno della scorsa seduta deliberato dalla Commissione e comunicato agli interessati.

A norma degli artt. 60, commi 3 e 5, del Regolamento interno dell'ARS, do la parola al relatore, onorevole Gucciardi, perchè riassume i fatti e le questioni, senza esprimere giudizio.

Atteso che la seduta è pubblica, informo che i lavori della stessa saranno stenografati.

GUCCIARDI, *relatore*, legge:

«Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16877/10, depositata il 19 luglio 2010, pervenuta all'Assemblea il 22 luglio successivo e protocollata al n. 6364/AULA PG di pari data, veniva dichiarato ineleggibile l'onorevole Fortunato Romano alla carica di deputato regionale e proclamato in sua vece l'onorevole Santo Catalano, detto Santino.

Successivamente, nella seduta della Commissione Verifica Poteri n. 13 del 1° dicembre 2010, il Presidente comunicava, fra l'altro, che erano pervenuti i seguenti atti:

a) esposto-denuncia di Papa Nicolò del 27 settembre 2010, pervenuto il 29 settembre successivo e protocollato al n. 7876/AulaPG del 6 ottobre 2010, con il quale viene comunicato che il sig. Santo Catalano "risultava condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi (reati di cui agli artt. 323 e 479 C.P. in concorso), come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 30.4.2001, irrevocabile il 20.7.2001"; e con il quale "Stante l'evidente insussistenza dei requisiti per poter ricoprire la carica si chiede che ciascun organo in indirizzo, per quanto di propria competenza, provveda, senza dilazione, a revocare dalla carica il sig. Catalano.";

b) memoria di difesa dell'on. Santo Catalano, datata 6 ottobre 2010, pervenuta il 12 ottobre successivo e protocollata al n. 8000/VSG-LEG-PG AulaPG del 14 ottobre 2010;

c) nota integrativa dell'on. Catalano alla memoria di cui alla precedente lettera "b", datata 12 ottobre 2010, pervenuta il 18 ottobre successivo e protocollata al n. 8172/VSG-LegPG AulaPG del 21 ottobre 2010.

Con riferimento agli atti testé comunicati, informava la Commissione che, con nota prot. 8120/AulaPG del 19 ottobre 2010, integrata con successiva nota prot. n. 8263/AulaPG del 22 ottobre successivo (entrambe distribuite in copia ai componenti presenti), era stato chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo di conoscere:

1) "a chi competa l'istruttoria per accertare la veridicità di quanto asserito nell'esposto [di Papa] ovvero nella successiva memoria del controinteressato [Catalano], atteso che – come sopra rilevato – la proclamazione [di Catalano] non è stata effettuata da questa Assemblea regionale né tantomeno è intervenuta convalida alcuna";

2) "nel caso in cui venisse eventualmente confermata dagli organi all'uopo preposti la fondatezza di quanto rappresentato nell'esposto medesimo, da quale data sia inibita a Catalano la partecipazione ai lavori parlamentari".

Dava notizia, infine, che a tale richiesta era stato dato riscontro dall'Avvocatura erariale con nota Cons. 8694/10 del 25 ottobre 2010, pervenuta in pari data e protocollata al n. 8286/AulaPG-SgalPG del 26 ottobre successivo (anch'essa distribuita in copia ai componenti presenti), che, nei punti salienti, così si esprime:

1) "Non sembra dunque che possa mettersi in dubbio, ad avviso della Scrivente, che del controllo della validità dell'elezione dell'on. Catalano debba occuparsi la apposita Commissione per la

Verifica dei poteri di cui agli artt. 40 e segg. del regolamento, anche nel caso di surrogazione del deputato nel corso della legislatura (cfr. art. 61 del regolamento, commi III e IV), ai fini delle necessarie determinazioni relative alla convalida, sulla quale si riferisce non essersi mai pronunciata l'Assemblea (nonostante quanto in contrario affermato nell'esposto del sig. Papa). Si ritiene dunque che tali determinazioni vadano assunte in esito all'articolato procedimento disciplinato dalle ricordate disposizioni del regolamento (che – mette conto notarlo – prevedono all'art. 55 la possibilità di prescindere dal procedimento di contestazione <<nei casi di incompatibilità o di ineleggibilità, riconosciuta ad unanimità dalla Commissione>>).”;

2) “(...) ferma l'attività svolta nel periodo successivo al giuramento (art. 1 del regolamento), dalla data dell'eventuale annullamento dell'elezione (all'esito del procedimento disciplinato dai ricordati artt. 40 e segg. del regolamento) sarebbe inibita all'on. Catalano la partecipazione ai lavori parlamentari”.

Nella successiva seduta di Commissione n. 14 del 26 gennaio 2011, il Presidente comunicava che, a seguito della deliberazione adottata dalla Commissione per la verifica dei poteri nella seduta del 1° dicembre 2010, la Presidenza – con nota prot. n. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al Commissario dello Stato per la Regione siciliana – aveva chiesto di conoscere, con la massima cortese sollecitudine:

a) se la documentazione prodotta dall'on. Catalano in copia fotostatica non autenticata risultasse conforme al vero;

b) se, allo stato, sussistessero in capo all'on. Catalano cause di incandidabilità alla carica di deputato regionale ai sensi e per gli effetti della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente ricordava che, nella seduta n. 13 del 1° dicembre 2010, la Commissione aveva dato mandato alla Presidenza di rivolgersi alle autorità all'uopo preposte per asseverare l'autenticità della documentazione prodotta dall'on. Catalano e se, in ogni caso, lo stesso deputato fosse in possesso dei requisiti di candidabilità previsti dalla legge al momento dell'accettazione della candidatura per le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e del 14 aprile 2008; e se tali requisiti in atto persistessero.

Indi, come da deliberato della Commissione, informava di aver provveduto in tal senso con la sopra citata nota prot. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011, indirizzata alla Corte di Appello di Messina, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e, per conoscenza, al Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Non essendo ancora giunta risposta da parte delle autorità all'uopo interpellate, proponeva di rinviare la discussione del punto II all'ordine del giorno della seduta al momento in cui la Commissione si fosse trovata nelle condizioni di esprimersi compiutamente sulla questione.

La Commissione concordava.

Nell'ulteriore seduta di Commissione n. 16 del 16 marzo 2011, il Presidente con riferimento al “caso Catalano” comunicava che erano pervenuti i seguenti atti:

1) sollecito del sig. Papa Nicolò, pervenuto il 24 gennaio 2010 e protocollato al n. 759/SegrVerPotPG del 26 gennaio 2011, indirizzato alle medesime autorità di cui all'esposto-denuncia presentato dallo stesso interessato, con il quale “si sollecita la dichiarazione di revoca” dell'on. Catalano dalla carica di deputato regionale. Con riferimento al documento testé annunciato, informava che, con nota prot. n. 1063/SegrVerPotPG del 7 febbraio 2011, si è risposto che: “(...) questa Presidenza, su mandato della Commissione per la verifica dei poteri di questa Assemblea regionale, ha interpellato le autorità all'uopo preposte per i necessari approfondimenti istruttori, indispensabili e propedeutici all'ulteriore corso dell'attività della Commissione”;

2) nota della Corte d'Appello di Messina (in riscontro alla nota prot. 244/SegrVerPotPG del 13 gennaio 2011) del 1° febbraio 2011, pervenuta il 9 febbraio successivo e protocollata al n.

1077/SegrVerPotPG di pari data, con cui era stata trasmessa copia autenticata del provvedimento n. 213/10GE che dichiara estinto il reato per il quale l'on. Catalano era stato condannato;

3) nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 2 febbraio 2011 (pervenuta il 10 febbraio successivo e protocollata al n. 1235/SegrVerPotPG dell'11 febbraio 2011) con cui era stata trasmessa "certificazione del Direttore Amministrativo relativa alla documentazione prodotta dall'On.le Catalano". Comunicava, poi, che la Presidenza, con nota prot. n. 1824/SegrVerPot-PG del 25 febbraio 2011, aveva chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto chiarimenti sulla documentazione pervenuta sul "caso Catalano" con riferimento ad altra documentazione citata e non allegata alla "certificazione del Direttore Amministrativo del 29 gennaio 2011" invece pervenuta.

Con riferimento sempre al caso "Catalano" informava che, con nota prot. n. 1581/AulaPG del 18 febbraio 2011, la Presidenza aveva conferito formale incarico all'avv. Sanseverino, nella qualità di "consulente per gli affari legali di questa Assemblea regionale", al fine di acquisire parere sul caso *de quo*, parere pervenuto il 7 marzo 2011 (protocollato al n. 2281/SegrVerPot-PG dell'8 marzo successivo).

Al termine della relativa discussione, la Commissione, su proposta del Presidente, deliberava all'unanimità di conferire allo scrivente l'incarico di relatore e, sempre all'unanimità, dava mandato allo stesso Presidente di richiedere al Tribunale di sorveglianza di Messina, informandone per conoscenza l'on. Catalano, di trasmettere copia autentica dell'eventuale sentenza di riabilitazione.

Dimodochè, con nota n. 2680 /SEGRVERPOTPG del 16 marzo 2011 (inviata per conoscenza all'on. Catalano), il Presidente interpellava la suddetta autorità giudiziaria, nota il cui contenuto testualmente si trascrive: *"Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, su mandato di questa Commissione per la verifica dei poteri, si chiede di voler trasmettere, con cortese massima urgenza, copia autentica dell'eventuale sentenza di riabilitazione (emessa ai sensi dell'art. 179 c.p. e 683 c.p.p. avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di Messina del 30.04.2001, divenuta irrevocabile il 20.07.2001) dell' on. Santo Catalano, attuale deputato di questa Assemblea regionale.*

Si ribadisce l'urgenza, in quanto questa Commissione è chiamata ad assumere le deliberazioni di competenza nella seduta di mercoledì 30 marzo p.v."

E così, in data 18 marzo 2011 perveniva, da parte del Tribunale di Messina, copia dell'ordinanza n. 677/2009 del 27.10.2009, depositata il 28.10.2009, con la quale veniva rigettata l' "istanza di riabilitazione da condanna penale" di cui alla sentenza 30.04.2001 della Corte d'Appello (di Messina), divenuta irrevocabile il 20.07.2001, istanza presentata dallo stesso deputato.

Senonché, con ulteriore nota prot. n. 3072/SEGRVERPOTPG del 28 marzo 2011, il Presidente si rivolgeva nuovamente al Tribunale di sorveglianza di Messina per avere chiarimenti sui dati anagrafici dell'interessato riportati nell'ordinanza di quell'Autorità giudiziaria. Ed infatti, la nota sopra citata così recita: *"Con riferimento all'ordinanza di codesto Tribunale di sorveglianza n. 677/2009 qui pervenuta il 18 marzo 2011 e protocollata al n. 2731/SEGRVERPOTPG di pari data, è emerso che l'onorevole Santo Catalano risulta nato a Milazzo (ME) invece che a Favignana (TP), come da certificati penali del casellario giudiziale, dallo stralcio della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. I civile, n. 2406/09, nonché dal supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 28/03/2008, che si allegano in copia alla presente. Attesa l'estrema urgenza, si confida in un pronto riscontro."*

Lo stesso 28 marzo 2011, perveniva risposta (protocollata al n. 3076/SEGRVERPOTPG di pari data) da parte del Tribunale di Sorveglianza interpellato, con la quale si comunicava che "il procedimento di correzione errore materiale dell'ordinanza n. 677/2009, emessa da questo Tribunale di sorveglianza in data 27/10/2009, nei confronti di Catalano Santo nato a Favignana il 08/05/1956 sarà trattato all'udienza camerale del 26/04/2011".

Infine, dopo invito rivolto all'on. Catalano (con nota della Presidenza prot. n. 122/Aula del 25 marzo 2011) a "produrre documentazione a Sua difesa ovvero a partecipare alla sopra menzionata

seduta di Commissione”, l’interessato, con nota pervenuta il 28 marzo 2011 e protocollata al n. 3082/SEGRVERPOTPG del 29 marzo successivo, chiedeva “(...) con urgenza il rilascio di tutti gli atti che la Commissione ha acquisito a proprio carico (...)”, e con ulteriore nota pervenuta il 29 marzo 2011 e protocollata al n. 3081/SEGRVERPOTPG di pari data, comunicava che: “(...) è proprio intendimento partecipare alla seduta stessa della commissione, riservandosi di produrre giusta documentazione a seguito dell’espletamento della richiesta formulata e trasmessa a codesta Presidenza in data 28.03.2011.”.

Nella seduta n. 17 del 30 marzo 2011, si procedeva all’audizione dell’on. Catalano, il quale chiedeva di posporre l’audizione poiché allo stato la sua richiesta di accesso non era ancora stata evasa, e il Presidente gli rappresentava contestualmente che detta richiesta sarebbe stata sottoposta alla Commissione nel prosieguo di seduta.

Con nota prot. n. 126/Aula del 30 marzo 2011, la Presidenza, in attuazione del deliberato della Commissione della citata seduta, dava riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dallo stesso Catalano e, con nota prot. n. 3220/SEGRVERPOTPG del 1° aprile 2011, lo invitava, per essere audito, a partecipare alla seduta di Commissione del 5 aprile 2011.

Per altro verso, nella stessa seduta, si comunicava che, con fax pervenuto alla Presidenza il 14 marzo 2011 e protocollato al n. 2930/SEGRVERPOTPG del 23 marzo successivo, il sig. Nicolò Papa “sulla scorta di quanto superiormente rappresentato” invitava “il Presidente p.t. dell’ARS e la Commissione verifica poteri, per quanto di competenza, ad adottare, senza ulteriore dilazione, i provvedimenti previsti dalla legge.”.

Nella seduta n. 18 del 5 aprile 2011, sciolta positivamente la questione pregiudiziale della presenza dell’avv. Sanseverino a presenziare alla programmata audizione dell’on. Catalano, la Commissione audiva l’avv. Catalioto nella qualità di legale di fiducia del deputato regionale. Nel corso della citata seduta, inoltre, l’avv. Catalioto depositava memoria difensiva concludendo per l’archiviazione del procedimento attivato presso la Commissione nei confronti del proprio assistito.

Terminata l’audizione, su richiesta di alcuni componenti della Commissione, l’avv. Sanseverino si soffermava sugli effetti dell’estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, c.p.p., con particolare riferimento alle sentenze di patteggiamento, e sui rapporti tra la circolare ministeriale n. 4/1998 e la legge n. 475/1999.

Il consulente ribadiva ancora una volta l’imprescindibilità dell’ottenimento della riabilitazione ai fini della sussistenza dei requisiti di candidabilità.

Dopo ulteriori richieste di chiarimenti, la Commissione all’unanimità approvava la proposta del Presidente di rinviare la discussione del punto dell’ordine del giorno in questione al 13 aprile 2011, per far sì che lo scrivente svolgesse i dovuti approfondimenti alla luce della nuova memoria prodotta e delle connesse argomentazioni esposte dall’avv. Catalioto.

Nella seduta n. 19 del 13 aprile 2011, si comunicava che:

- con nota prot. n. 3404/SegrVerPotPG del 6 aprile 2011, era stato chiesto all’on. Catalano “di voler trasmettere, con massima urgenza, (...) copia della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001”;

- con nota prot. n. 3632/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011, era stato chiesto alla Cancelleria penale della Corte d’Appello di Messina “di voler trasmettere, con massima urgenza, (...) copia della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Messina del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa a carico dell’on. Catalano Santo, deputato regionale attualmente in carica.”;

- era pervenuto, in data 12 aprile 2011, ulteriore parere legale dell’avv. Sanseverino, protocollato al n. 3626/SegrVerPotPG-SGPG di pari data;

- con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell’11 aprile 2011, integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo, la Presidenza aveva chiesto parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda in questione.

Si comunicava, poi, che erano apparsi sulla stampa i seguenti articoli:

1. “Il consulente affari legali dell’Ars <<Catalano non era candidabile>>”, *Gazzetta del Sud*, ed. di Messina, del 25 marzo 2011, già accluso alla memoria difensiva prodotta dall’on. Catalano nella precedente seduta di Commissione;

2. “Marcello Bartolotta subentrerà all’Ars”, *La Sicilia* del 30 marzo 2011, ed. di Messina, pag. 29;

3. “Quel deputato deve decadere? Il caso Catalano infiamma l’Ars”, *Giornale di Sicilia* del 31 marzo 2011, pag. 10;

4. “Legge antimafia, rinvio all’ARS. Verdini va all’attacco di Miccichè”, *Giornale di Sicilia* del 6 aprile 2011, pag. 8 (ultimo periodo);

5. “Non sono ineleggibile”, *Stretto indispensabile* del 6 aprile 2011, pag. 4;

6. “Catalano sveglia l’Ars”, *Centonove* dell’8 aprile 2011, pag. 9;

7. “Il politico di Milazzo all’attacco”, *Centonove* dell’8 aprile 2011, pag. 9.

Sempre nella medesima seduta, il Presidente comunicava ancora che era pervenuta in quella data, da parte della Cancelleria penale della Corte d’Appello di Messina, copia della sentenza di condanna del 30 aprile 2001, irrevocabile il 20 luglio 2001, emessa da quella Corte nei confronti dell’on. Catalano (protocollata al n. 3719/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011).

Informava, infine, che copia di tale provvedimento era stata trasmessa all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota prot. 3720/SegrVerPotPG del 13 aprile 2011.

Terminate le comunicazioni di rito, l’avv. Sanseverino illustrava il nuovo ulteriore parere poco prima comunicato, con il quale riconfermava i contenuti dei pareri già depositati, ribadendo che l’on. Catalano, al momento di accettazione della candidatura, versava comunque in una causa di incandidabilità.

La Commissione, su proposta del Presidente, all’unanimità deliberava di aggiornare la relativa discussione del punto ad altra seduta alla luce delle argomentazioni esposte dall’avv. Sanseverino e dell’esigenza di attendere il pronunciamento dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo sulla vicenda de qua, pronunciamento che perveniva successivamente in data 15 aprile 2011 con nota Cons. n. 2475/11 protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del 19 aprile 2011.

Con tale parere, l’Avvocatura erariale riteneva che fossero “da condividere le conclusioni raggiunte dall’Avv. Enrico Sanseverino nei pareri resi al Presidente dell’Assemblea regionale”, escludendosi in definitiva la sussistenza dei requisiti di candidabilità in capo all’on. Catalano.

Nella seduta n. 20 del 13 aprile 2011, si comunicava che:

- con nota Cons. n. 2475/11, pervenuta il 15 aprile 2011 e protocollata al n. 3850/SegrVerPotPG del 19 aprile successivo, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso il parere richiesto con nota prot. n. 3566/SegrVerPot-PG dell’11 aprile 2011, integrata dalla successiva nota prot. n. 3629/SegrVerPot-PG del 13 aprile successivo;

- con nota pervenuta il 19 aprile 2011 e protocollata al n. 3922/SegrVerPot-PG del 20 aprile successivo, l’avv. Atria aveva trasmesso il ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, volto a far dichiarare l’incandidabilità dell’on. Catalano “ex art. 15, commi 1 e 1 bis L. 55/90” alla carica di deputato regionale;

- era pervenuta il 22 aprile 2011 (protocollata al n. 3959/SegrVerPotPG di pari data) la “Relazione sulla causa di incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto Santino”, a firma dello scrivente, relatore sul caso in parola.

Nel corso della citata seduta, dall’esame della documentazione comunicata, emergeva che il ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo presentato dal sig. Maimone era stato semplicemente comunicato all’Assemblea e, come sembrava risultare dal timbro in calce allo stesso, anche depositato presso il Tribunale, mentre invece non si aveva, all’epoca, notizia della rituale notifica *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, che determina la valida instaurazione della controversia dinanzi al giudice.

Si apriva, quindi, articolata discussione tra i componenti della Commissione avente ad oggetto la questione se porre immediatamente ai voti le motivate conclusioni della “Relazione sulla causa di incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto Santino” ovvero se

attendere il decorso dei tempi tecnici necessari per la rituale notifica del ricorso e ciò ai fini di una eventuale declaratoria di improcedibilità del gravame amministrativo, coma da prassi consolidata.

Terminata la discussione, il Presidente, apprezzate le circostanze alla luce dell'istruttoria svolta, della relazione del relatore e del dibattito in Commissione, ribadiva l'intenzione di mettere ai voti le motivate conclusioni del documento depositato dallo scrivente, salvo poi procedere in tempi ragionevoli alla calendarizzazione della proposta della Commissione ai fini della sua iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, salvo comunque l'eventuale arresto del procedimento ove frattanto dovesse accertarsi l'avvenuta notifica del ricorso all'Avvocatura erariale.

La Commissione, quindi, approvava a maggioranza le motivate conclusioni della "Relazione sulla causa di incandidabilità originaria in capo al deputato regionale on. Catalano Santo, detto Santino", aprendo il subprocedimento di contestazione della causa di incandidabilità in seduta pubblica.

Nella seduta n. 22 del 18 maggio 2011, il Presidente, dopo aver dato lettura dell'avviso di convocazione in seduta pubblica della Commissione per la verifica dei poteri, protocollato al n. 4297/SegrVerPot-PG del 3 maggio 2011, comunicava che:

- copia del predetto avviso era stata anticipata all'on. Catalano sia presso lo studio dell'avv. Catalioto con nota prot. n. 4299/AulaPG del 3 maggio 2011 (trasmessa con fax del 4 maggio successivo), sia allo stesso deputato con nota prot. n. 4301/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011 (trasmessa con fax di pari data). Dell'avviso era stata data altresì notizia anche al sig. Papa con nota prot. n. 4302/SegrVerPot PG del 4 maggio 2011;

- con nota pervenuta il 3 maggio 2011 e protocollata al n. 4287/SegrVerPotPG di pari data, il Tribunale di Sorveglianza di Messina aveva trasmesso copia del verbale dell'udienza camerale-procedimento di sorveglianza del 26 aprile 2011, nel corso della quale si era proceduto alla correzione dell'errore materiale riportato nell'ordinanza n. 677/09, con cui era stata rigettata l'istanza di riabilitazione presentata dall'on. Catalano;

- con nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011, pervenuta l'8 maggio successivo e protocollata al n. 4374/AulaPG-SgalPG del 9 maggio 2011, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo aveva trasmesso copia del ricorso elettorale al Tribunale civile di Palermo presentato dal sig. Maimone Emanuele, con il quale si chiedeva che venisse "accertata e dichiarata l'ineleggibilità dell'on. Santo Catalano" alla carica di deputato regionale;

- con nota pervenuta il 12 maggio 2011 e protocollata al n. 4588/SegrVerPotPG del 17 maggio successivo, l'on. Catalano aveva chiesto "copia dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato".

Veniva comunicato, inoltre, che per il caso in esame erano apparsi sulla stampa i seguenti articoli: "Catalano verso la decadenza", Centonove del 29 aprile 2011, pag. 9;

"Ars, Catalano decaduto. Ma non è detta l'ultima parola", Giornale di Sicilia del 4 maggio 2011, pag. 9.

Nella menzionata seduta veniva evidenziato che, tra i documenti comunicati, figurava la nota Cont. n. 3056/11 del 7 maggio 2011 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, della quale si dava integrale lettura, e dalla quale emergevano due elementi di novità.

Il primo riguardava l'avvenuta notifica del ricorso del sig. Maimone presso la stessa Avvocatura; il secondo concerneva l'inciso "(...) e se gli organi competenti (l'esercizio dei cui poteri non è comunque precluso dall'iniziativa giudiziaria del sig. Maimone) abbiano o meno provveduto alle determinazioni di loro spettanza sulla convalida dell'elezione dell'on. Catalano.", il cui tenore pareva stridere con la prassi di improcedibilità sinora costantemente adottata dalla Commissione in caso di concomitante pendenza di reclamo amministrativo (alla stessa) e ricorso giurisdizionale aventi il medesimo *petitum*.

Nella nota in parola si chiedeva, inoltre, posto che la relativa udienza del tribunale era già stata fissata per il 17 giugno 2011, di conoscere se l'Assemblea intendesse costituirsi o meno nel giudizio *de quo*, sebbene, per prassi, l'ARS non si costituisca in giudizio nelle controversie elettorali in materia di ineleggibilità e incompatibilità in ragione della sua posizione di terzietà rispetto alle parti.

Nel corso della citata seduta, in particolare, l'avv. Sanseverino precisava che l'esposto di Papa non poteva essere considerato un reclamo vero e proprio, perché altrimenti sarebbe stato tardivo e che la Commissione, nella veste di pubblico ufficiale nel senso penalistico del termine, aveva l'obbligo di portare a compimento il procedimento di convalida/contestazione attivato nei confronti dell'on. Catalano, e ciò a pena di responsabilità contabile e penale.

Seguiva dunque articolata discussione avente ad oggetto, da un lato, la questione dell'identità o meno della fattispecie *de qua* rispetto a casi precedenti già definiti dalla Commissione, sulla base di consolidata prassi, nel senso dell'improcedibilità od inammissibilità, e, dall'altro, la diffusa percezione che la prassi costantemente seguita dalla Commissione non potesse subire mutamenti in assenza di argomentazioni tali da giustificare le assolute peculiarità del caso in questione.

Al termine della discussione, la Commissione, su proposta del Presidente, all'unanimità deliberava di interpellare nuovamente l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo chiedendole di voler esplicitare il senso dell'inciso della nota Cont. n. 3056/11 citata, perché la Commissione, *ex informata conscientia*, potesse deliberare sull'improcedibilità o meno del reclamo in parola.

Indi il Presidente dichiarava aperta la seduta pubblica, e, alla presenza dell'on. Catalano, assistito dal suo legale di fiducia, avv. Catalioto, invitava il Segretario Generale a riferire sulle ragioni del motivato rinvio al 26 maggio 2011 della discussione in seduta pubblica.

Presa la parola, l'avv. Catalioto dichiarava di voler sollevare formalmente due eccezioni preliminari, ma il Presidente replicava che, trattandosi di rinvio preliminare, non era ammesso lo svolgimento di attività alcuna.

L'avv. Catalioto ne prendeva atto, chiedendo la verbalizzazione di quanto richiesto e la registrazione integrale dei lavori della successiva seduta».

PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante della parte, onorevole Catalano, avvertendo che, a norma dell'art. 60, comma 4, del Regolamento interno dell'ARS, nessuna replica è consentita.

CATALIOTO, legale di fiducia dell'onorevole Catalano. Signor Presidente, dalla relazione letta, molto puntuale, dall'onorevole relatore, si capisce che sulla vicenda che stiamo discutendo c'è stata una particolare attenzione della Commissione contraddistinta da ben tre pareri del consulente interno della Commissione, professore Sanseverino e mi sembra tre, quattro pareri dell'Avvocatura di Stato.

Onde sgombrare il campo da ogni dubbio, stiamo parlando di una condanna riportata dall'onorevole Catalano, perché dalla lettura e dall'impegno, con tutti questi pareri, sembrerebbe chissà cosa avrebbe commesso l'onorevole Catalano a suo tempo, si tratta di un semplice reato edilizio, un abuso edilizio: gli è stato contestato il concorso.

Allora, in punto di fatto, ci teniamo a precisare che la sentenza della Corte d'Appello - essendo di patteggiamento - va integrata con il verbale di udienza della Corte d'Appello dove, appunto, è stata patteggiata la pena.

Il reato non è il 323 però il reato è il 479 del codice penale. Io produco il verbale della Corte di Appello perché venga acquisito agli atti della Commissione. Questo per inquadrare con la massima serenità tutta la vicenda nella giusta prospettiva.

Vorrei, altresì, ricordare che in questa Commissione non stiamo discutendo di un disegno di legge qualsiasi, stiamo discutendo dello *status*, ovvero dell'elettorato passivo di un componente. Quindi, al di là delle valutazioni che ciascuna delle parti può fare, al di là dei singoli pareri che i consulenti di parte, l'Avvocatura di Stato, l'avvocato Catalioto di parte dell'onorevole Catalano, possiamo fare, la Commissione non può prescindere dagli atti acquisiti a seguito di una scrupolosa, attenta istruttoria.

E andiamo, questo come preambolo, alle prime valutazioni giuridiche. Chi vi parla ha, più volte, esposto con reclamo a questa Commissione la situazione di incompatibilità conclamata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 dell'aprile del 2010 - l'ho fatto perché me ne occupo in qualità di difensore - l'incompatibilità conclamata dell'onorevole Buzzanca, dell'onorevole Federico e dell'onorevole Nicotra.

La Commissione, così come è stato anche sottolineato nella puntuale relazione, si è sempre espressa, nel caso in cui vi fosse contestualmente un giudizio pendente di fronte all'autorità giudiziaria, con una dichiarazione di improcedibilità perché - leggo dalla relazione del signor Presidente del giugno del 2010 che ha riguardato questi casi - ha sempre ritenuto, d'altronde è stato riportato anche nella stessa relazione, che questi ricorsi sono dei ricorsi gerarchici impropri sostanzialmente e, quindi, la concomitanza di un giudizio giurisdizionale faceva protendere la Commissione per prassi a dichiarare l'improcedibilità rimandando tutto all'autorità giudiziaria, alla definizione del giudizio.

Devo dirvi che questa tesi, io non so che cosa vi abbia risposto l'Avvocatura dello Stato nell'ultimo parere che vi ha reso su vostra richiesta. Non mi stupirei che vi abbia potuto dire che sono due procedimenti distinti e separati - questo procedimento è amministrativo, l'altro procedimento giurisdizionale - che possono procedere autonomamente.

Non mi stupirei perché, ad onor del vero, anch'io sostengo questa tesi, ve l'ha sostenuta questa tesi nell'ulteriore reclamo che vi ho fatto a nome della signora Grasso Carmela del luglio 2010, e ancora una volta, nonostante un'approfondita - penso - disamina dal punto di vista giuridico, ancora una volta la Commissione si è espressa dichiarando l'improcedibilità del ricorso perché vi era pendente l'altro giudizio dinanzi al tribunale di Palermo. E questo l'ha fatto per Federico e per Nicotra; l'ultimo di Nicotra l'ha fatto con provvedimento del dicembre del 2010.

Basterebbe questo soltanto perché questa Commissione, alla stregua di quanto ha fatto, per prassi - nella relazione è detto che sempre è stato fatto così - nella relazione, se non ho capito male, è detto che questa Commissione già quando aveva ricevuto in deposito il ricorso Maimone, aveva fatto presente che non era ancora pervenuta la notifica e quindi non poteva procedere a dichiarare l'improcedibilità, se non ho letto male.

Successivamente, acquisita la notifica del ricorso (vorrei comunicare pure alla Commissione che c'è l'altro ricorso, non so se già vi è arrivato, di Marcello Bartolotta, è sempre fissato il 17 giugno, sempre di fronte al Tribunale), quindi una volta acquisita la notifica del ricorso, che vi ha trasmesso l'Avvocatura dello Stato, ci saremmo aspettati, con un comportamento lineare come ha sempre fatto la Commissione, che venisse dichiarata l'improcedibilità.

Invece, siamo qui a discutere perché verosimilmente - immagino - che con l'ultimo parere dell'Avvocatura già con il penultimo aveva, come si suol dire, aperto la fessura, molto probabilmente nell'ultimo parere ha spalancato la porta nel senso di invitarvi a dire "Sì, potete comunque andare avanti"; e siamo qui e andiamo avanti.

Ciò non toglie che noi questa eccezione preliminare la facciamo, perché delle due l'una: o in questi casi, appunto, dove andiamo a parlare dello *status* del diritto all'elettorato passivo delle persone, c'è un comportamento lineare e univoco che riguarda indistintamente tutti i componenti dell'Assemblea, sia esso l'onorevole Catalano del PID, sia esso l'onorevole Buzzanca del PDL, sia esso un altro deputato di un altro partito. Ritengo che il discrimine non possa essere l'appartenenza politica, ma debba poter essere la linearità nei comportamenti, nella univocità dell'indirizzo avuto, nella prassi che voi stessi avete dichiarato esservi, e soprattutto una stretta attinenza agli atti acquisiti.

Quindi, preliminarmente, noi insistiamo perché la Commissione possa determinarsi nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

Andiamo al merito. Penso che ormai ogni singolo componente abbia - non dico digerito - ma anche fatto indigestione di tutta la vicenda.

Noi siamo a discutere in questa vicenda solo ed esclusivamente perché è stato attivato il procedimento a seguito di un esposto di tale Papa Nicola.

Il procedimento non è stato avviato per la convalida autonomamente dalla Commissione, però è stato avviato a seguito del ricorso di Papa Nicola.

Questo è un altro elemento importante che dovrebbe orientare la Commissione, perché non si può in corso del procedimento modificare e dire “Ma noi oggi stiamo parlando non già perché è arrivato l’esposto di Nicola Papa, ma stiamo verificando, siamo nella fase della convalida.

Perché l’onorevole Catalano è stato insediato a seguito di una sentenza della Cassazione e quindi l’improcedibilità non si potrebbe dichiarare perché è una fattispecie diversa”.

No, sono stati acquisiti tre pareri sull’esposto di Nicola Papa. Il signor Presidente nella prima richiesta di parere che ha fatto al professore Sanseverino ha mandato ...

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell’ARS*. Avvocato!

CATALIOTO, *legale di fiducia dell’onorevole Catalano*. All’avvocato Sanseverino, non voleva essere un *minus*, avvocato, per carità! Nella richiesta di parere all’avvocato Sanseverino ha mandato e ha fatto presente che c’era l’esposto di Nicola Papa, la lettera me la ricordo benissimo. Me la ricordo benissimo non per altro, ma per questo particolare, perché il signor Presidente doveva, quanto meno, richiedere nel parere e fare presente che c’era l’esposto del Nicola Papa e c’era anche la memoria di Catalano.

Nella richiesta di parere legale che lei, signor Presidente, ha fatto all’avvocato Sanseverino, la memoria del Catalano non la cita completamente. Anche se, correttamente, poi Sanseverino non la cita nella richiesta di parere. Lei cita nella richiesta di parere esclusivamente il ricorso di Papa Nicola. Poi nella risposta del parere di Sanseverino viene fatta anche menzione, anche se in maniera blanda, della memoria di Catalano, che aveva fornito a ottobre del 2010.

Quindi, questo procedimento si è attivato solo ed esclusivamente a seguito di ricorsi e di reclami. E, quindi, rientriamo perfettamente in questa fattispecie di reclami, non nella ipotesi diversa di convalida o meno della elezione del Catalano.

Andiamo al merito della vicenda. Quando all’onorevole Catalano è stato chiesto da parte della Commissione di controdedurre a questo ricorso del signor Nicola Papa, ricordo che il signor Nicola Papa - questo per la storia - è colui che fece l’appello nel giudizio di Romano, cioè nella vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti Catalano con il Romano.

Nicola Papa è colui il quale ha fatto l’appello contro la sentenza del Tribunale di Palermo nell’interesse sostanziale dell’allora onorevole Romano.

Quindi, il Papa che ha partecipato al giudizio non aveva mai sollevato questa questione. Comunque, sollevata la questione gli si chiede al Catalano di controdedurre e l’onorevole Catalano lo fa con una ampia memoria producendo ordinanza della Corte di Appello di Messina dichiarativa dell’estinzione del reato, ai sensi del 445 del codice di procedura penale, provvedimento dichiarativo di estinzione su parere conforme del Procuratore generale, e fa presente che vi è, appunto, quella circolare - che nella relazione è stata richiamata - del Ministero degli Interni, che ha dato le direttive a tutti i comuni, ivi compresi quelli siciliani, perché stiamo parlando della legge n. 55 del 1990. Ribadisco che essendo una legge nazionale, giustamente e correttamente, la circolare del Ministero degli Interni ha dato delle direttive per la sua uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.

La Regione Sicilia, ancorché a Statuto speciale, su un punto, sull’applicazione della legge 55 del 1990 non ha alcun tipo di discrezionalità, deve semplicemente uniformarsi in modo che su tutto il territorio vi sia l’applicazione del dato normativo in maniera uniforme.

Sulla memoria del Catalano ha prodotto anche i certificati dei carichi pendenti, il certificato generale, il casellario penale, è stata avviata la dovuta istruttoria

Mi pare di parlare da solo; il Presidente non c’è.

ARENA, *vicepresidente della Commissione*. Suspendo la seduta brevemente.

(La seduta, sospesa alle ore 12.48, è ripresa alle ore 12.50)

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Santo Catalano*. Prima della sospensione stavo dicendo che, a seguito della memoria e degli atti prodotti dal Catalano, è stata svolta l'opportuna istruttoria ed è stato chiesto alla Corte di Appello di Messina se il provvedimento dichiarativo di estinzione del reato fosse o meno conforme all'originale e la Corte di Appello ha risposto trasmettendo copia conforme, sottolineando, nella persona del presidente dott. Attilio Faranda della Corte di Appello di Messina: *"Si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento dell'11 ottobre 2010 emesso dalla Corte di Appello ai sensi dell'articolo 445 Codice di procedura penale"*.

Allora, su questo fatto oggettivo ritengo che la Commissione non abbia più e non abbia alcun potere discrezionale circa la natura della sentenza di patteggiamento della Corte di Appello di Messina, perché è la stessa Corte di Appello che dice che è una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 445, secondo comma, del codice di procedura penale.

Questo è un fatto oggettivo rispetto al quale la Commissione non può assolutamente prescindere, perché significherebbe stravolgere un provvedimento giurisdizionale; è come se alla Commissione arrivasse un certificato penale dove c'è scritto che non c'è nessun carico pendente o non c'è nessuna condanna penale e la Commissione si mettesse a discettare, a disquisire se in effetti è vero o meno.

C'è una statuizione da parte della Corte di Appello, su questo volevo essere chiaro onde evitare che in futuro si possa dire che ci siamo confusi, l'onorevole Catalano non ha evidenziato bene questo profilo, questo aspetto. Il provvedimento della Corte di Appello di Messina non può assolutamente essere messo in dubbio con delle valutazioni di parere o quant'altro.

PRESIDENTE. Questo è ovvio!

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Santo Catalano*. No, è ovvio fino ad un certo punto perché, molto probabilmente, con qualche parere lo si vuole mettere in discussione. Perché una cosa sono i pareri che noi facciamo (pure io ho fatto l'avvocato, faccio l'avvocato di pubblica Amministrazione, a suo tempo l'ho fatto anche per un Assessorato regionale); ma il parere è su un fatto giuridico, il parere è su una problematica su cui c'è contrasto: c'è chi la pensa in un modo, c'è un orientamento giurisprudenziale in un modo, c'è un orientamento giurisprudenziale in un altro modo.

Di fronte ad un fatto storico, ad una certificazione proveniente da una autorità giudiziaria non ci sono margini di discrezionalità, noi avvocati non abbiamo alcun margine di discrezionalità.

Poniamo il caso che sia anche un provvedimento sbagliato, ma non si può prescindere. Sicuramente, la Commissione non ha il potere di prescindere o di modificare; su questo voglio essere chiaro onde evitare che si possano commettere degli scivoloni.

La dichiarazione, provvedimento dichiarativo della Corte di Appello di Messina con cui si estingue il reato, che è un fatto semplicemente dichiarativo di estinzione di reato, è un fatto che ormai ha prodotto i suoi effetti giuridici, rispetto al quale non ha nessuna influenza nemmeno il provvedimento del Tribunale di sorveglianza sul procedimento di riabilitazione, che aveva fatto un anno prima il Catalano e del quale avete acquisito copia, che è stato rigettato.

Il Catalano avvia il procedimento di riabilitazione perché non sapeva che quel tipo di reato che lui aveva riportato su patteggiamento era un reato che si estingueva *ope legis* dopo 5 anni dalla sentenza, così come prescrive l'articolo 445, secondo comma, del codice di procedura penale. Per cui avvia quel procedimento e poi lo lascia.

E allora, una volta acquisita questa certezza resta da chiarire la problematica: se fosse necessaria comunque la riabilitazione, così come prevede l'articolo 15 della 55 oppure, come nel caso in specie a seguito di sentenza di patteggiamento e come dice la circolare del Ministero degli Interni del 1998, non fosse assolutamente necessario avviare alcun tipo di procedimento di riabilitazione perché gli effetti estintivi del reato avvengono automaticamente.

Noi su un punto siamo stati chiari, abbiamo prodotto la giurisprudenza sia civile che amministrativa e penale e quindi ritengo di non dilungarmi più di tanto.

La stessa circolare dice che non occorre nemmeno la dichiarazione di estinzione perché è un fatto ultroneo. Dice semplicemente che opera l'estinzione del reato e, quindi, di fatto la riabilitazione della persona, opera automaticamente.

Se domani ci fossero delle elezioni il Catalano si potrebbe tranquillamente ricandidare, a prescindere dalla riabilitazione perché ormai il suo reato è estinto. L'estinzione è avvenuta nel 2006, è stata dichiarata nel 2010 con provvedimento dichiarativo però non occorre null'altro. Questo lo dice - come diverse volte abbiamo ribadito - la circolare del Ministero degli Interni, la n. 4 del 1998.

Su questa circolare mai nessuno ha detto cose diverse.

Io mi sono interessato in passato di altre vicende, anzi il vostro Ufficio Legislativo e legale della Regione ha preso a supporto questa circolare per esprimere alcuni pareri a proposito di alcune licenze, autorizzazioni amministrative a favore di alcuni soggetti privati che avevano riportato delle condanne e che però, a seguito di patteggiamento, erano ormai trascorsi ampiamente i cinque anni. C'è un parere del vostro Ufficio Legislativo e legale che richiama, appunto, questa circolare, noi l'abbiamo citata nelle nostre memorie.

Quindi, nel merito della vicenda non abbiamo null'altro da aggiungere.

Ci auguriamo semplicemente che la Commissione giunga ad una decisione che, dal nostro punto di vista, non può che essere o la dichiarazione di improcedibilità o la dichiarazione nel merito di insussistenza dell'ipotesi di incandidabilità.

E' anche vero che il 17 giugno, abbiamo l'udienza innanzi al Tribunale civile di Palermo e, quindi, sotto questo profilo magari è auspicabile che sia l'Autorità giurisdizionale a pronunciarsi sul punto.

Concludo facendo presente che questa difesa, ritengo con scrupolo, ha fatto il proprio dovere e come si suol dire "fai ciò che devi, accada ciò che può".

Quindi, dal nostro punto di vista, siamo talmente sereni che riteniamo che la Commissione non possa non decidere alla stregua di ciò che abbiamo sottolineato, esposto e dedotto.

Con l'ulteriore e definitiva consapevolezza che, come "nella vita tutto accade e la vita non è ciò che accade", come diceva un poeta famoso, ma la vita è ciò che noi facciamo per ciò che accade.

Mi auguro che, a seguito di questa istruttoria, di questa complessa e articolata vicenda che la Commissione ha affrontato, si possa giungere ad una decisione equa, equilibrata, responsabile ma soprattutto giusta.

PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Ci sono alcune domande da parte della Commissione.

GUCCIARDI, *relatore*. Avvocato Catalioto, la Commissione voleva chiedere due precisazioni; la prima è se la condanna riguardi, oltre che il reato di cui all'articolo 479, anche quello di cui all'articolo 323 (*) del codice penale.

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. No.

GUCCIARDI, *relatore*. Bene, la risposta mi sembra chiara.

Poi se la sentenza sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale, oggi peraltro abrogato.

(*) Numero di articolo come rettificato dall'oratore

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. La sentenza ce l'avete. La sentenza non è stata emessa ai sensi dell'articolo 444 ma è stata emessa ai sensi dell'articolo 599, oggi abrogato.

La Corte di Appello equipara la sentenza di patteggiamento in Corte di Appello ai sensi dell'articolo 599, a quella ai sensi dell'articolo 444 e quindi applica l'articolo 445, secondo comma, del codice di procedura penale. Questo non lo dico io, ma la Corte di Appello.

Su un punto dico una cosa semplicissima: la decisione della Corte di Appello, ancorché la si voglia ritenere sbagliata, poniamo caso che sia errata, non può essere messa in discussione dalla Commissione. Su questo sono categorico. E' come se fossimo in presenza di una sentenza emessa da un'autorità giudiziaria, da un Tribunale, da una Corte di Appello e ritenessimo che fosse sbagliata. Però è quella, non si può prescindere.

Su questo non vorrei che si faccia confusione.

La Corte di Appello vi ha detto che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del reato è avvenuto su conforme parere del Procuratore generale e si dichiara estinto il reato per il quale è stata inflitta la pena. Questo è quello che dice la Corte di Appello, visto l'articolo 445.

La Corte di Appello ha fatto un errore? La Commissione può dire questo?

GUCCIARDI, *relatore*. Avvocato Catalioto, c'è un'altra precisazione che la Commissione chiede: nella sentenza si parla di una pena base aumentata, ex articolo 81 codice penale, con quale reato?

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Con il 479, l'abbiamo prodotto nel verbale.

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. Riguarda il reato per il quale è prevista la pena base, poi si dice aumentato per continuazione con quale altro reato?

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Abuso edilizio.

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. Abuso edilizio? Scusi avvocato, vuole leggere i capi di imputazione?

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Preliminarmente, il Procuratore generale e la difesa dell'imputato Catalano dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo sulla pena concessa.

Avvocato, io non faccio penale, dico, mi sforzo, leggo, così evito di fare, io faccio amministrativo...

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. Questo è l'accordo, la sentenza di cosa parla?

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. La sentenza riporta esattamente la condanna che è l'accordo della condanna, pena complessiva anni 1 e mesi 11 di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

Questo è l'accordo sul patteggiamento che è stato fatto.

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. Avvocato, le chiedevo pena base per il reato più grave che era il 479; l'altro reato per il quale viene aumentata la pena, ex articolo 81, qual è?

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Ma dov'è che viene aumentata la pena? Io, qua, mi scusi...

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. Vuole rileggere, lei stesso ha detto: "Pena base...".

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. L'imputato Catalano ha dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulla pena concessa a Catalano..., ...in relazione all'articolo 479 del codice penale, con riferimento all'articolo 476, primo comma, codice penale, così: pena base anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il più grave delitto; anni uno e mesi 9 di reclusione per le generiche, commutata in anni uno e mesi 11 di reclusione...

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. Aumentata, non commutata.

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Aumentata ad anni uno e 11 mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

SANSEVERINO, *avvocato*. Sì, avvocato, l'aumento di pena per quale reato?

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Non lo so, avvocato.

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. E no, se guarda la sentenza; credo che sia acquisita la sentenza.

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Infatti, l'avete acquisita voi. Ma io voglio dire, abbiamo semplicemente integrato, la pena non viene...

SANSEVERINO, *avvocato, consulente per gli affari legali dell'ARS*. Avvocato, lei sta confermando quindi che l'aumento di pena è soltanto per un reato edilizio.

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Io sto dicendo semplicemente che la pena è quella che risulta dal verbale di patteggiamento della Corte d'Appello che ho prodotto.

Dopo di che, avvocato, mi scusi, qua siamo in Commissione, non siamo in dibattimento dove lei rappresenta una parte ed io ne rappresento un'altra e, allora, non mi sbaglio in alcune mie affermazioni o pensieri.

Vorrei ribadire che l'avvocato Sanseverino è un consulente di parte, non la controparte, come se fossimo qua in giudizio a rappresentare. Molto probabilmente ha confuso di rappresentare l'esponente che ha fatto ricorso, Nicola Papa, e non di rappresentare in maniera oggettiva ed obiettiva i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Il compito dell'avvocato Sanseverino non è quello, per la verità, e non credo che abbia esercitato quel ruolo.

CATALIOTO, *legale di fiducia dell'onorevole Catalano*. Scusi, signor Presidente, posto che non faccio l'avvocato penalista e quindi ne so sicuramente meno dell'avvocato Sanseverino; noi abbiamo prodotto il verbale della Corte d'Appello.

Due sono le cose, o è un falso e quindi ce ne assumiamo noi la responsabilità, oppure ne prendete atto, copia conforme, e leggete quello che c'è scritto.

PRESIDENTE. L'abbiamo questo, è stato depositato agli atti?

GUCCIARDI, *relatore*. Sì, è agli atti.

PRESIDENTE. Se nessuno dei componenti la Commissione chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione pubblica.

La Commissione si ritira in seduta privata per prendere le proprie decisioni.

L'udienza pubblica è pertanto sospesa e riprenderà, presumibilmente, alle ore 15.00 per comunicare il deliberato della Commissione sulla prescritta proposta all'Assemblea, cui è riservata, a norma dell'articolo 61, comma 1, del Regolamento interno dell'ARS, la definitiva deliberazione sulla sussistenza o meno della causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Catalano.

(La Commissione si ritira in Camera di Consiglio)

(La seduta pubblica, sospesa alle ore 13.10, è ripresa alle ore 15.18)

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

Do lettura del deliberato della Commissione:

“La Commissione per la verifica dei poteri

in seduta privata, seguita alla discussione in seduta pubblica sulla contestazione della causa di incandidabilità originaria in capo all'onorevole Catalano Santo, detto Santino;

visto l'articolo 4, parte seconda, dello Statuto speciale della Regione;

visto l'articolo 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana e, segnatamente, fra gli altri, gli articoli 60, comma 6, e 61, comma 1,

delibera

di proporre all'Assemblea la declaratoria di nullità, per motivi di incandidabilità originaria, dell'elezione dell'onorevole Catalano Santo, detto Santino”.

La seduta pubblica è tolta.

La seduta è tolta alle ore 15.20

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
